

TRADEMARK ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
Stylesheet Version v1.2


ETAS ID: TM564321

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT		
NATURE OF CONVEYANCE:	ENTITY CONVERSION		
CONVEYING PARTY DATA			
Name	Formerly	Execution Date	Entity Type
So.F.Ter. S.p.A.		11/07/2017	Corporation: ITALY
RECEIVING PARTY DATA			
Name:	SO.F.TER. S.r.l.		
Street Address:	Via Mastro Giorgio N. 1		
City:	47122 Forlì (FC)		
State/Country:	ITALY		
Entity Type:	Società a Responsabilità Limitata: ITALY		
PROPERTY NUMBERS Total: 2			
Property Type	Number	Word Mark	
Registration Number:	1768651	FORPRENE	
Registration Number:	2894638	LAPRENE	
CORRESPONDENCE DATA			
Fax Number:	2029042195		
<i>Correspondence will be sent to the e-mail address first; if that is unsuccessful, it will be sent using a fax number, if provided; if that is unsuccessful, it will be sent via US Mail.</i>			
Phone:	(202) 903-2424		
Email:	rshapiro@sasiplaw.com		
Correspondent Name:	RONALD E. SHAPIRO		
Address Line 1:	1300 PENNSYLVANIA AVENUE NW SUITE 700		
Address Line 4:	WASHINGTON, D.C. 20004		
NAME OF SUBMITTER:	Ronald E. Shapiro		
SIGNATURE:	/Ronald E. Shapiro/		
DATE SIGNED:	02/28/2020		
Total Attachments: 90			
source=Conversion#page1.tif			
source=Conversion#page2.tif			
source=Conversion#page3.tif			
source=Conversion#page4.tif			
source=Conversion#page5.tif			
source=Conversion#page6.tif			

OP \$65.00 1768651

source=Conversion#page7.tif
source=Conversion#page8.tif
source=Conversion#page9.tif
source=Conversion#page10.tif
source=Conversion#page11.tif
source=Conversion#page12.tif
source=Conversion#page13.tif
source=Conversion#page14.tif
source=Conversion#page15.tif
source=Conversion#page16.tif
source=Conversion#page17.tif
source=Conversion#page18.tif
source=Conversion#page19.tif
source=Conversion#page20.tif
source=Conversion#page21.tif
source=Conversion#page22.tif
source=Conversion#page23.tif
source=Conversion#page24.tif
source=Conversion#page25.tif
source=Conversion#page26.tif
source=Conversion#page27.tif
source=Conversion#page28.tif
source=Conversion#page29.tif
source=Conversion#page30.tif
source=Conversion#page31.tif
source=Conversion#page32.tif
source=Conversion#page33.tif
source=Conversion#page34.tif
source=Conversion#page35.tif
source=Conversion#page36.tif
source=Conversion#page37.tif
source=Conversion#page38.tif
source=Conversion#page39.tif
source=Conversion#page40.tif
source=Conversion#page41.tif
source=Conversion#page42.tif
source=Conversion#page43.tif
source=Conversion#page44.tif
source=Conversion#page45.tif
source=Conversion#page46.tif
source=Conversion#page47.tif
source=Conversion#page48.tif
source=Conversion#page49.tif
source=Conversion#page50.tif
source=Conversion#page51.tif
source=Conversion#page52.tif
source=Conversion#page53.tif
source=Conversion#page54.tif

source=Conversion#page55.tif
source=Conversion#page56.tif
source=Conversion#page57.tif
source=Conversion#page58.tif
source=Conversion#page59.tif
source=Conversion#page60.tif
source=Conversion#page61.tif
source=Conversion#page62.tif
source=Conversion#page63.tif
source=Conversion#page64.tif
source=Conversion#page65.tif
source=Conversion#page66.tif
source=Conversion#page67.tif
source=Conversion#page68.tif
source=Conversion#page69.tif
source=Conversion#page70.tif
source=Conversion#page71.tif
source=Conversion#page72.tif
source=Conversion#page73.tif
source=Conversion#page74.tif
source=Conversion#page75.tif
source=Conversion#page76.tif
source=Conversion#page77.tif
source=Conversion#page78.tif
source=Conversion#page79.tif
source=Conversion#page80.tif
source=Conversion#page81.tif
source=Conversion#page82.tif
source=Conversion#page83.tif
source=Conversion#page84.tif
source=Conversion#page85.tif
source=Conversion#page86.tif
source=Conversion#page87.tif
source=Conversion#page88.tif
source=Conversion#page89.tif
source=Conversion#page90.tif



TRANSLATION CERTIFICATION

Date: February 8, 2019

To whom it may concern:

This is to certify that the attached translation from Italian into English is an accurate representation of the documents received by this office.

The documents are designated as:

- 8. Softer_verbale assemblea (002)

Eugene Li, Project Manager in this company, attests to the following:

"To the best of my knowledge, the aforementioned documents are a true, full and accurate translation of the specified documents."

Signature of Eugene Li

ZABBAN – NOTARI – RAMPOLLA
 & Associati
 20123 – MILANO – VIA METASTASIO, 5
 TEL. 02.43.337.1 – FAX 02. 43. 337.337

Index No. 23761

Folder No. 14066

MINUTES OF THE SHAREHOLDERS' MEETING OF
 SO.F.TER. S.p.A.
 held on November 7, 2017
 ITALIAN REPUBLIC
 November 8, 2017

In the year two thousand and seventeen, on the eight day of the month of November.

In Milan, via Metastasio No. 5.

The undersigned MARIO NOTARI, Notary in Milan, a member of the Milan Notary Professional Association,

proceeds with drawing up and signing the minutes of the shareholders' meeting of:

“SO.F.TER. S.p.A.”

A corporation with headquarters in Forlì (FC), Via Mastro Giorgio No. 1, capital stock EUR 10,000,000.00 fully paid in, registered in the Business Registry of Romagna-Forlì-Cesena and Rimini under registration number and Tax ID 09211800157, Economic Administrative Index No. 233925, a sole shareholder corporation,

held, in my uninterrupted presence,

on November 7, 2017

in Milan, via Metastasio No. 5.

These minutes are therefore prepared, at the company's request, and for it by Carsten Steinhauer, in the necessary time frame for the prompt fulfillment of the filing and publication obligations, pursuant to article 2375 Civil Code.

The meeting proceeded as follows.

At 11:15 AM Carsten Steinhauer takes the chair of the shareholders' meeting, with the unanimous consent of the shareholders, pursuant to article 15 of the corporate bylaws. He states:

- this meeting was called for November 7, 2017, at this location at 11:00 AM, as first convocation, and for November 14, 2017, at this location at 11:00 AM, as second convocation, pursuant to a convocation notice sent to all interested parties by e-mail notices on October 23, 2017;
- all 10,000,000 shares of stock, with nominal value of EUR 1.00 each, into which the capital stock is subdivided are present, and specifically “Celanese Sales Italy S.r.l.,” represented by Carsten Steinhauer, pursuant to a proxy entered in the corporate records;
- the legal power to participate has been verified;
- all members of the Board of Directors and all members of the Panel of Statutory Auditors are absent, with the latter having justified their absence.

The chairman therefore declares the meeting validly constituted to discuss and pass resolutions on the following

AGENDA

“1. Transformation of the Company into a limited liability corporation; inherent and consequent resolutions;

2. *approval of the merger and demerger plans associated with the reorganization of the corporate group to which the Company is a member; inherent and consequent resolutions.*”

The chairman begins discussion of the first extraordinary item on the agenda and, in particular, points out the opportunity of transforming SO.F.TER. S.p.A. into a limited liability corporation, in view of simplifying the structure and contain operating costs, with the adoption of a new text of the bylaws.

The chairman reminds that said operation fits into a larger operation of progressive reorganization and simplification of the Celanese group, to be implemented through the following operations:

- (i) transformation of SO.F.TER. S.p.A. from its current legal form into a limited liability corporation;
- (ii) merger by acquisition of POLYMIA S.R.L. and Pozzi Plast S.R.L. into SO.F.TER. S.r.l.; and
- (iii) partial proportional demerger of SO.F.TER. S.r.l. in favor of Celanese Sales Italy S.r.l., for one portion, and of a newly constituted beneficiary company, for the other portion, to be implemented subject to the above-mentioned merger becoming effective.

The chairman acknowledges that the new text of the bylaws, which will be adopted by the company at the outcome of the transformation, has been previously circulated in draft form among the interested parties; said text is attached to these minutes under letter “A.”

After the chairman’s explanation, the shareholders, with an oral vote, with the vote in favor of the sole shareholder,

RESOLVE

- 1 -

To transform the company from its current legal form into a limited liability corporation, effective immediately, without prejudice to the effects of entering this resolution into the Business Registry, with the following terms and conditions:

- the corporate name is modified into “SO.F.TER. S.r.l.”;
- the capital stock stays at the amount of EUR 10,000,000.00 (ten million point zero zero), represented by equity investments pursuant to the law, to be assigned in full to the sole shareholder or to the shareholders that will result as such at the time the transformation takes effect, proportionally to the shares of stock owned at that date, at a ratio of EUR 1.00 (one point zero zero) of investment in the capital stock for each 1 (one) share of stock previously owned;
- the headquarters, duration and date of closing of the corporate fiscal year remain unchanged;
- the statutory rules that will govern the company in its new legal form are contained in the text of the bylaws that is approved in all its parts and is attached to these minutes under letter “A”;
- the current Board of Directors will remain in office even after the effective date of the transformation, until the originally scheduled deadline, and therefore until the approval of the financial statement for the period ending on December 31, 2019, and therefore until that

- date it will continue to be comprised of the current directors;
- the current Panel of Statutory Auditors will remain on office even after the effective date of the transformation, until the originally scheduled deadline, and therefore until the approval of the financial statement for the period ending on December 31, 2017, and therefore until that date it will continue to be comprised of the current statutory auditors and alternates;
 - the legal audit will continue to be entrusted to KPMG S.p.A. until the originally scheduled deadline, and therefore until the approval of the financial statement for the period ending on December 31, 20178;
 - all judicial relationships and legal matters of the company, both implicit and explicit, substantive and procedural, private and public, including all powers of attorney as may have been granted by the company, remain under the name of the company deriving from this transformation, based on the principle of judicial relationships continuity set forth in article 2498 of the Civil Code.

- 2 -

To grant to the administrative bodies provisionally in office, and for it to each member severally the broadest and opportune powers to implement the resolution passed above and arrange for the publication of these minutes and the attached bylaws as required by law, with the option to introduce the any amendment that may be required for the purpose of recording in the Business Registry.

The chairman then moves to the discussion of the second item on the agenda and proposes that the merger and demerger operations indicated therewith be handled separately, for a better recording.

First of all, in reference to the proposed operation, the chairman recalls the reasons that led the respective administrative bodies to propose the operation of merger by acquisition of the subsidiaries "POLYMIA S.R.L." and "Pozzi Plast S.R.L." into the company united here, with the procedures specified in the relevant merger plan prepared pursuant to article 2501-ter of the Civil Code, already approved by the Board of Directors, for which the procedure of filing for registration in the appropriate Business Registry is underway, on the assumption of the sole shareholder's waiver of the legal deadlines; a copy of the plan is attached to this document under letter "**B**".

The chairman also recalls that the operation in question is part of the larger operation of reorganization and simplification of the Celanese group, already explained above.

Therefore, the chairman declares:

- the company is not undergoing an insolvency proceeding as set forth in articles 2446 and 2447 of the Civil Code;
- on the assumption of the express waiver by the shareholder of all companies participating in the merger, a balance sheet was not prepared, pursuant to article 2501-*quater*, section 3 of the Civil Code;
- on the assumption of the express waiver by the shareholder of all companies participating in the merger, the reports of the directors and experts required by articles 2501 -

quinquies of the Civil Code and 2501 -*sexies* of the Civil Code were not prepared;

- the documents indicated in article 2501-*septies* of the Civil Code were filed today at the company headquarters, for availability to the sole shareholder, with the exception of those that were not drawn up;
- from that date, obviously, no relevant modifications occurred in the assets and liabilities of the acquiring company and of the companies being acquired.
- that none of the conditions for application of article 2501-*bis* of the Civil Code to the merger are present;
- the entire capital stock of the companies to be acquired, "POLYMIA S.R.L." and "Pozzi Plast S.R.L." is currently held directly by the acquiring company;
- the merger will be implemented after the abbreviated deadlines set forth in article 2505-*quater* of the Civil Code for the opposition of the beneficiaries have elapsed, on the assumption of the effectiveness of the resolution for transformation into limited liability company passed above.

Once the chairman's explanation has ended, the shareholders, with an oral vote, with the vote in favor of the sole shareholder,

RESOLVE

- 1 -

To waive the deadlines required by articles 2501-*ter*, section 4 of the Civil Code and 2501-*septies* of the Civil Code, arranged on behalf of the shareholder, as well as to waive, as needed, the balance sheet set forth in article 2501-*quater* of the Civil Code and the reports of the directors and the experts set forth in articles 2501-*quinquies* of the Civil Code and 2501-*sexies* of the Civil Code.

- 2 -

To arrive at the merger by acquisition into the company gathered here of:

"POLYMIA S.R.L."

A corporation with headquarters in Forlì (Province of Forlì-Cesena), Via Mastro Giorgio No. 1, capital stock EUR 700,000.00 fully paid in, registered in the Business Registry of Romagna-Forlì-Cesena and Rimini under registration number and Tax ID 02339720183, Economic Administrative Index No. 326301;

"Pozzi Plast S.R.L."

with headquarters in Castel Goffredo (Province of Mantua), Via Danimarca No. 13, capital stock EUR 20,000.00 fully paid in, registered in the Mantua Business Registry under registration number and Tax ID 00532500204, Economic Administrative Index No. 137372, the whole in accordance with the methods, terms and conditions established in the relevant above-mentioned plan, a copy of which is attached to these minutes under letter "B," which is approved by the shareholder in all its parts.

- 3 -

To acknowledge, in particular, that by effect of the merger and in compliance with the provisions of the merger plan":

- the bylaws of the acquiring company will not undergo modifications in regard to the text approved with the above-mentioned transformation resolution and which is attached herewith

under letter "B," with the exception of the modification of the corporate purpose (acknowledging that, by a mere material error, the merger plan in article 2, states that, by effect of the merger, article 1 of the bylaws pertaining to the corporate name will also be modified), the whole as shown in the text of the bylaws attached to the merger plan;

- in consideration of the fact that the acquiring company holds the total of the capital stock of the companies to be acquired, POLYMIA S.R.L. and Pozzi Plast S.R.L., the merger will be carried out without increasing the capital of the acquiring company and without an exchange ratio of the equity investment of each of the companies to be acquired;
- the merger will be effective when the last of the registrations required by article 2504 of the Civil Code has been carried out, or starting from the subsequent date that may be established when the merge instrument was drawn up. The operations of the companies to be acquired will be imputed to the financial statement of the acquiring company + effective on January 1, 2018, acknowledging that all companies participating in the merger close their fiscal year as of December 31, the same date will be deemed the starting date for the purposes set forth in article 172, section 9, Presidential Decree No. 917 of December 22, 1986.

- 4 -

To grant the provisional administrative body in office, and for it to each member, severally, the broadest powers to implement the approved merger, and therefore to establish, also through special attorneys in fact, and with the right of entering into contracts with themselves as possible representatives of the acquired companies, the relevant merger instrument, establishing their conditions, procedures and clauses, allowing any necessary property transfers and transcriptions regarding fixed assets and in any case asset and liability items included in the acquired companies' equity.

- 5 -

To authorize each member of the provisional administrative body in office, severally, to carry out all modifications or supplements to these minutes as may be necessary for their registration in the Business Registry.

Secondly, in reference to the proposed demerger operation, the chairman recalls the reasons that led the administrative body to propose the operation of proportional partial demerger of the company gathered here in favor of the sole shareholder, Celanese Sales Italy S.r.l. and in another portion in favor of a newly constituted beneficiary company, with the procedures specified in the relevant demerger plan, drawn up pursuant to article 2506-*bis* of the Civil Code, already approved by the Board of Directors, for which the procedure of filing for registration in the appropriate Business Registry is underway, on the assumption of the sole shareholder's waiver of the legal deadlines; a copy of the plan is attached to this document under letter "C".

The chairman reminds that the operation in question fits into a larger operation of progressive reorganization and simplification of the Celanese group, already explained previously.

The chairman therefore states:

- on the assumption of the sole shareholder's consent, the balance sheet pursuant to article 2501-*quater*, section 3 of the Civil Code was not prepared;
- on the assumption of the sole shareholder's consent; and of maintaining the current ownership structure of the demerged company until the execution of the demerger instrument, pursuant to article 2506-*ter*, section 4 of the Civil Code, the reports of the directors and experts required by articles 2501-*quinquies* of the Civil Code and 2501-*sexies* of the Civil Code were not prepared;
- the documents indicated in article 2501-*septies* of the Civil Code, as referred to in article 2506-*ter*, section 5 of the Civil Code, were filed today at the company headquarters, for availability to the sole shareholder, with the exception of those that were not drawn up;
- from that date, obviously, no relevant modifications occurred in the assets and liabilities of the demerged company.

Once the chairman's explanation has ended, the shareholders, with an oral vote, with the vote in favor of the sole shareholder,

RESOLVE

- 1 -

To waive the deadlines required by articles 2501-*ter*, section 4 of the Civil Code and 2501-*septies* of the Civil Code, as respectively referred to in articles 2506-*bis*, section 5 of the Civil Code and article. 2506-*ter*, section 5 of the Civil Code, as well as to waive, as needed, the balance sheet set forth in article 2501-*quater* of the Civil Code and the reports of the directors and the experts required by articles 2501-*quinquies* of the Civil Code and 2501-*sexies* of the Civil Code, pursuant to article 2506-*ter*, section 4 of the Civil Code.

- 2 -

To arrive, subject to the successful effectiveness of the merger approved above, at the proportional partial demerger of the company gathered here by assignment of a portion of its capital stock in favor (*i*) of its sole shareholder, Celanese Sales Italy S.r.l., with headquarters in Milan (Province of Milan), via Caldera n. 21, capital stock EUR 100,000.00 fully paid in, registered in the Milan Business Registry under registration number and Tax ID 12515450158, Economic Administrative Index No. 1561354, and (*ii*) of the newly constituted beneficiary company "Celanese Services Italy S.r.l.," with headquarters in Forlì (Province of Forlì and Cesena), via Mastro Giorgio No. 1, the whole with the methods, terms and conditions established in the relevant plan, a copy of which is attached herewith under letter "C," that is approved by the shareholders in all its parts.

- 3 -

To acknowledge, in particular, that, by effect of the demerger and in compliance with the provisions of the demerger plan:

- the bylaws of the demerged company will not undergo modifications in regard to the text approved with the above-mentioned merger resolution and attached to the relevant plan, with the exception of the modification to the corporate name, which is modified into "Celanese Production Italy S.r.l.," and the corporate purpose, the whole as shown in the text of the bylaws attached to the demerger plan;
- the capital stock of the demerged company will not undergo any modifications by effect of

the demerger, as the net book value of the assets to be assigned to the beneficiary companies will entail only a reduction of the available reserves of the demerged company for a corresponding amount;

- in consideration of the fact that Celanese Sales Italy S.r.l. holds all the capital stock of the demerged company gathered here, said company will be attributed an equity share equal to the entire capital of the newly constituted beneficiary company Celanese Services Italy, whereas instead no equity shares will be assigned in exchange for the attribution of capital from the demerged company to the beneficiary company, Celanese Sales Italy;
- the demerger will be effective when the last of the registrations required by article 2506-*quater* of the Civil Code has been carried out. The operations of the demerged company pertaining to what is the subject of the assignment in favor, respectively, of Celanese Sales Italy S.r.l. and the newly formed beneficiary company, Celanese Services Italy S.r.l. will be imputed in the financial statement of each of these from the above-mentioned effective date, also for the purpose of the effects set forth in article 173, Presidential Decree No. 917 of December 22, 1986.

- 4 -

To grant to the provisional administrative body in office, and for it to each member, severally, the broadest powers to implement the approved merger, and therefore establish the relevant instrument for the demerger and incorporation of the beneficiary company Celanese Services Italy S.r.l., with express authorization, pursuant to articles 1394 and 1395, Civil Code, establishing its conditions, procedures and clauses, with the express right to identify any missing elements in said demerger and incorporation instrument, to arrange for the assignment to the sole shareholder of the demerged company of the entire equity of the newly constituted beneficiary company and establish the start of the effects of said demerger within the limits established by law and in compliance with the approved demerger plan, allowing transfers and transcription as may be necessary regarding fixed assets and in any case asset and liability items included in the demerged company's equity.

- 5 -

To authorize each provisional member of the administrative body in office, severally, to carry out all modifications or supplements to these minutes as may be necessary for their registration in the Business Registry.

For the sole purpose of entering in the index, the person appearing states that the book value of the equity assigned to each of the beneficiary companies by effect of the demerger amounts overall to at least ad EUR 10,000.00 (ten thousand point zero zero).

The new complete text of the corporate bylaws, in its full text of the corporate bylaws, in its updated drawing up of the modifications decided in the first item of the agenda, is attached under letter "A", for the purpose of filing pursuant to article 2436, section 6 of the Civil Code

As there is nothing else to resolve, the meeting is adjourned at 11:45 AM.

The following documents are attached to this instrument:

"A" New text of the post transformation corporate bylaws;

"B" Plan of merger by acquisition;

"C" Demerger plan.

These minutes are signed by me the notary at 9:00 AM of this day, November eighth, two thousand and seventeen.

Written with an electronic system by a person I trust and completed by me, the notary by hand, this consists of eight sheets and occupies fifteen pages up to this point.

Signed Mario Notari

Z A B B A N - N O T A R I - R A M P O L L A
& A s s o c i a t i

20123 - MILANO - VIA METASTASIO, 5
TEL. 02.43.337.1 - FAX 02.43.337.337

N. 23761 di Repertorio N. 14066 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'

SO.F.TER. S.p.A.

tenutasi in data 7 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

8 novembre 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno otto del mese di novembre.

In Milano, via Metastasio n. 5.

Io sottoscritto MARIO NOTARI, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano,

procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea della società:

"SO.F.TER. S.p.A."

con sede in Forlì (FC), Via Mastro Giorgio n. 1, capitale sociale euro 10.000.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese della Romagna-Forlì-Cesena e Rimini al numero di iscrizione e codice fiscale 09211800157, Repertorio Economico Amministrativo n. 233925, società con unico socio,

tenutasi, alla mia costante presenza,

in data 7 novembre 2017

in Milano, via Metastasio n. 5.

Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della società medesima, e per essa da Carsten Steinhauer, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, ai sensi dell'art. 2375 c.c.

L'assemblea si è svolta come segue.

* * * * *

Alle ore 11,15 assume la presidenza dell'assemblea, con il consenso unanime della medesima, ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale, Carsten Steinhauer, il quale dichiara:

- che la presente assemblea è stata convocata per il giorno 7 novembre 2017, in questo luogo alle ore 11,00, in prima convocazione, e per il giorno 14 novembre 2017, in questo luogo alle ore 11,00, in seconda convocazione, giusta avviso di convocazione spedito a tutti gli interessati mediante avvisi di posta elettronica in data 23 ottobre 2017;

- che sono presenti tutte le n. 10.000.000 azioni, del valore nominale di euro 1,00 ciascuna, in cui è suddiviso il capitale sociale e precisamente la società "Celanese Sales Italy S.r.l.", in persona di Carsten Steinhauer, giusta delega acquisita agli atti sociali;

- che è stata accertata la legittimazione all'intervento;

- che sono assenti tutti i componenti del consiglio di amministrazione e tutti i componenti del collegio sindacale, questi ultimi avendo giustificato la propria assenza.

Il presidente dichiara pertanto validamente costituita l'assemblea per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

"1. trasformazione della Società in società a responsabilità limitata; deliberazioni inerenti e conseguenti;

TRADEMARK

REEL: 006882 FRAME: 0108

2. approvazione dei progetti di fusione e scissione relativi alla riorganizzazione del gruppo societario di cui la Società fa parte; deliberazioni inerenti e conseguenti.”

Il presidente inizia la trattazione del primo argomento all'ordine del giorno di parte straordinaria e, in particolare, evidenzia l'opportunità di trasformare la società SO.F.TER. S.p.A. in società a responsabilità limitata, nell'ottica di semplificare la struttura e contenere i costi di gestione, con adozione di un nuovo testo di statuto.

Il presidente ricorda che la suddetta operazione si inserisce in una più ampia operazione di progressiva riorganizzazione e razionalizzazione del gruppo Celanese, da realizzarsi attraverso le seguenti operazioni:

- (i) trasformazione della società SO.F.TER. S.p.A. dall'attuale forma giuridica in società a responsabilità limitata;
- (ii) fusione per incorporazione delle società POLYMIA S.R.L. e Pozzi Plast S.R.L. in SO.F.TER. S.r.l.; e
- (iii) scissione parziale proporzionale di SO.F.TER. S.r.l. a favore di Celanese Sales Italy S.r.l., per una parte, e una società beneficiaria di nuova costituzione, per altra parte, da attuarsi subordinatamente all'intervenuta efficacia della fusione di cui sopra.

Il presidente dà atto che il nuovo testo di statuto, che sarà adottato dalla società all'esito della trasformazione, è stato previamente circolato in bozza agli interessati; tale testo viene allegato al presente verbale sotto la lettera “A”.

Terminata l'esposizione del presidente, l'assemblea, con manifestazione orale del voto, con il voto favorevole dell'unico socio,

DELIBERA

- 1 -

Di trasformare la società dalla sua attuale forma giuridica in quella di società a responsabilità limitata, con efficacia immediata, fermi gli effetti dell'iscrizione della presente deliberazione nel Registro delle Imprese, alle seguenti condizioni e modalità:

- la denominazione sociale viene modificata in “SO.F.TER. S.r.l.”;
- il capitale sociale permane di importo pari ad euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero), rappresentato da partecipazioni sociali ai sensi di legge, da assegnare integralmente al socio unico ovvero ai soci che risulteranno tali al momento di efficacia della trasformazione, proporzionalmente alle azioni a quella data possedute, in rapporto di 1,00 (uno virgola zero zero) euro di partecipazione al capitale sociale ogni n. 1 (una) azione precedentemente posseduta;
- la sede, la durata e la data di chiusura degli esercizi sociali rimangono immutati;
- le norme statutarie che regoleranno la società nella sua nuova forma giuridica sono contenute nel testo di statuto che viene approvato in ogni sua parte e trovasi allegato al presente verbale sotto la lettera “A”;
- l'attuale Consiglio di Amministrazione resterà in carica anche dopo la data di efficacia della trasformazione, fino alla scadenza originariamente prevista, e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31 di-

TRADEMARK

REEL: 006882 FRAME: 0109

cembre 2019, e pertanto fino a tale data continuerà a essere composto dagli attuali consiglieri;

- l'attuale Collegio Sindacale resterà in carica anche dopo la data di efficacia della trasformazione, fino alla scadenza originariamente prevista, e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017, e pertanto fino a tale data continuerà a essere composto dagli attuali sindaci effettivi e supplenti;

- la revisione legale dei conti continuerà ad essere affidata alla società KPMG S.p.A. fino alla scadenza originariamente prevista, e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018;

- tutti i rapporti giuridici e le situazioni giuridiche facenti capo alla società, sia attivi che passivi, sia sostanziali che processuali, sia privati che pubblici, ivi comprese tutte le procure eventualmente conferite dalla società, permangono in essere a nome della società derivante dalla presente trasformazione, in virtù del principio di continuità dei rapporti giuridici di cui all'art. 2498 c.c.

- 2 -

Di conferire all'organo amministrativo pro tempore in carica, e per esso a ciascun componente, in via disgiunta, i più ampi e opportuni poteri per dare esecuzione alla deliberazione sopra assunta e a provvedere alle pubblicazioni di legge del presente verbale e dell'allegato statuto, con facoltà di introdurre quelle modifiche che fossero eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese.

* * * * *

Il presidente passa quindi alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno e propone che le operazioni di fusione e di scissione ivi indicate siano trattate separatamente, per una migliore verbalizzazione.

In primo luogo, con riferimento alla prospettata operazione di fusione, il presidente ricorda le ragioni che hanno indotto i rispettivi organi amministrativi a proporre l'operazione di fusione per incorporazione delle società controllate "POLYMIA S.R.L." e "Pozzi Plast S.R.L." nella società qui riunita, con le modalità precisate nel relativo progetto di fusione redatto a norma dell'art. 2501-*ter* c.c., già approvato dal consiglio di amministrazione, per il quale è in corso il procedimento di deposito per l'iscrizione nel competente Registro delle Imprese, sul presupposto della rinuncia del socio unico ai termini di legge; progetto che viene allegato in copia al presente atto sotto la lettera "B".

Il presidente ricorda inoltre che l'operazione in oggetto si inserisce nella più ampia operazione di riorganizzazione e razionalizzazione del gruppo Celanese, già illustrata in precedenza.

Il presidente, quindi, dichiara:

- che la società non è sottoposta a procedura concorsuale, non è in liquidazione e non si trova nelle condizioni di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c.;

- che, sul presupposto dell'espressa rinuncia da parte dei soci di tutte le società partecipanti alla fusione, non è stata predisposta la situazione patrimoniale, ai sensi dell'art. 2501-*quater*, comma 3, c.c.;

- che, sul presupposto dell'espressa rinuncia da parte dei soci di tutte le società partecipanti alla fusione, non sono state redatte le relazioni

TRADEMARK

REEL: 006882 FRAME: 0110

degli amministratori e degli esperti previste dagli artt. 2501-*quinquies* c.c. e 2501-*sexies* c.c.;

- che sono stati depositati in data odierna nella sede della società, a disposizione del socio unico, i documenti indicati nell'articolo 2501-*septies* c.c., fatta eccezione per quelli alla cui redazione non si è provveduto;

- che da tale data non sono, ovviamente, intervenute modificazioni rilevanti negli elementi dell'attivo e del passivo della società incorporante e delle società incorporande.

- che non ricorre alcuna delle condizioni per l'applicazione alla fusione dell'articolo 2501-*bis* c.c.;

- che l'intero capitale sociale delle società incorporande "POLYMIA S.R.L." e "Pozzi Plast S.R.L." è attualmente detenuto direttamente dalla società incorporante;

- che alla fusione verrà data attuazione dopo che siano decorsi i termini abbreviati di cui all'art. 2505-*quater* c.c. per l'opposizione degli aventi diritto, sul presupposto dell'efficacia della trasformazione in società a responsabilità limitata sopra deliberata.

Terminata l'esposizione del presidente, l'assemblea, con manifestazione orale del voto, con il voto favorevole dell'unico socio,

DELIBERA

– 1 –

Di rinunciare ai termini previsti dagli artt. 2501-*ter*, comma 4, c.c. e 2501-*septies* c.c., disposti nell'interesse del socio, nonché di rinunciare, per quanto occorrer possa, alla situazione patrimoniale di cui all'art. 2501-*quater* c.c. e alle relazioni degli amministratori e degli esperti di cui agli artt. 2501-*quinquies* c.c. e 2501-*sexies* c.c.

– 2 –

Di addivenire alla fusione mediante incorporazione nella società qui riunita delle società:

“POLYMIA S.R.L.”

con sede in Forlì (FC), Via Mastro Giorgio n. 1, capitale sociale euro 700.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese della Romagna-Forlì-Cesena e Rimini al numero di iscrizione e codice fiscale 02339720183, Repertorio Economico Amministrativo n. 326301;

“Pozzi Plast S.R.L.”

con sede in Castel Goffredo (MN), Via Danimarca n. 13, capitale sociale euro 20.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Mantova al numero di iscrizione e codice fiscale 00532500204, Repertorio Economico Amministrativo n. 137372,

il tutto nei modi, termini e condizioni previsti nel relativo progetto sopra citato e allegato in copia al presente verbale sotto la lettera “B”, che viene approvato dall'assemblea in ogni sua parte.

– 3 –

Di prendere atto, in particolare, che per effetto della fusione e conformemente a quanto previsto dal progetto di fusione:

- lo statuto della società incorporante non subirà modificazioni rispetto al testo approvato con la deliberazione di trasformazione di cui so-

TRADEMARK

REEL: 006882 FRAME: 0111

pra e che trovasi qui allegato sotto la lettera "B", ad eccezione della modifica dell'oggetto sociale (dandosi atto che, per mero errore materiale, il progetto di fusione all'articolo 2 riporta che per effetto della fusione verrà modificato anche l'articolo 1 dello statuto relativo alla denominazione sociale), il tutto come risulta dal testo di statuto allegato al progetto di fusione;

- in considerazione del fatto che la società incorporante detiene la totalità del capitale sociale delle società incorporande POLYMIA S.R.L. e Pozzi Plast S.R.L., la fusione verrà realizzata senza aumento di capitale della società incorporante e senza rapporto di cambio delle partecipazioni di ciascuna delle società incorporande;

- la fusione avrà efficacia quando sarà stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 c.c., ovvero a partire dal termine successivo che sarà eventualmente stabilito in sede di atto di fusione. Le operazioni delle società incorporande saranno imputate al bilancio della società incorporante a decorrere dal giorno 1 gennaio 2018, dandosi atto che tutte le società partecipanti alla fusione chiudono i propri esercizi al 31 dicembre; la stessa data sarà considerata data di decorrenza per gli effetti di cui all'articolo 172, comma 9, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.

– 4 –

Di conferire all'organo amministrativo pro tempore in carica, e per esso a ciascun componente, in via disgiunta, i più ampi poteri per dare esecuzione alla deliberata fusione, e quindi stipulare, anche a mezzo di speciali procuratori, e con facoltà di contrarre con se stessi quale eventuali rappresentanti delle società incorporate, il relativo atto di fusione, stabilendone condizioni, modalità e clausole, consentendo volture e trascrizioni eventualmente necessarie in relazione ai cespiti e comunque alle voci patrimoniali attive e passive comprese nel patrimonio delle società incorporate.

– 5 –

Di autorizzare ciascun membro dell'organo amministrativo pro tempore in carica, in via disgiunta, ad apportare al presente verbale tutte le modifiche o integrazioni eventualmente necessarie ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese.

* * * * *

In secondo luogo, con riferimento alla prospettata operazione di scissione, il presidente ricorda le ragioni che hanno indotto l'organo amministrativo a proporre l'operazione di scissione parziale proporzionale della società qui riunita in parte a favore del socio unico Celanese Sales Italy S.r.l. e in altra parte a favore di una società beneficiaria di nuova costituzione, con le modalità precisate nel relativo progetto di scissione, redatto a norma dell'art. 2506-*bis* c.c., già approvato dal consiglio di amministrazione, per il quale è in corso il procedimento di deposito per l'iscrizione nel competente Registro delle Imprese, sul presupposto della rinuncia del socio unico ai termini di legge; progetto che viene allegato in copia al presente atto sotto la lettera "C".

Il presidente ricorda che l'operazione in oggetto si inserisce in una più ampia operazione di progressiva riorganizzazione e razionalizzazione del gruppo Celanese, già illustrata in precedenza.

TRADEMARK

REEL: 006882 FRAME: 0112

Il presidente dichiara quindi:

- che, sul presupposto del consenso dell'unico socio, non è stata predisposta la situazione patrimoniale ai sensi dell'art. 2501-*quater*, comma 3, c.c.;
 - che, sul presupposto del consenso dell'unico socio e del mantenimento dell'attuale assetto proprietario della società scissa fino alla stipula dell'atto di scissione, ai sensi dell'art. 2506-*ter*, comma 4, c.c., non sono state redatte le relazioni degli amministratori e degli esperti previste dagli artt. 2501-*quinquies* c.c. e 2501-*sexies* c.c.;
 - che sono stati depositati in data odierna nella sede della società, a disposizione del socio unico, i documenti indicati nell'articolo 2501-*septies* c.c., come richiamato nell'articolo 2506-*ter*, comma 5, c.c., fatta eccezione per quelli alla cui redazione non si è provveduto;
 - che da tale data non sono, ovviamente, intervenute modificazioni rilevanti negli elementi dell'attivo e del passivo della società scissa.
- Terminata l'esposizione del presidente, l'assemblea, con manifestazione orale del voto, con il voto favorevole dell'unico socio,

DELIBERA

– 1 –

Di rinunciare ai termini di cui agli artt. 2501-*ter*, comma 4, c.c. e 2501-*septies* c.c., come richiamati rispettivamente dagli artt. 2506-*bis*, comma 5, c.c. e dall'art. 2506-*ter*, comma 5, c.c., nonché di rinunciare, per quanto occorrer possa, alla situazione patrimoniale di cui all'art. 2501-*quater* c.c. e alle relazioni degli amministratori e degli esperti di cui agli artt. 2501-*quinquies* c.c. e 2501-*sexies* c.c., ai sensi dell'art. 2506-*ter*, comma 4, c.c.

– 2 –

Di addivenire, subordinatamente all'intervenuta efficacia della fusione sopra deliberata, alla scissione parziale proporzionale della società qui riunita mediante assegnazione di parte del proprio patrimonio a favore (i) del proprio socio unico, Celanese Sales Italy S.r.l., con sede in Milano (MI), via Caldera n. 21, capitale sociale euro 100.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al numero di iscrizione e codice fiscale 12515450158, Repertorio Economico Amministrativo n. 1561354, e (ii) della società beneficiaria di nuova costituzione "Celanese Services Italy S.r.l.", con sede in Forlì (FC), via Mastro Giorgio n. 1, il tutto nei modi, termini e condizioni previsti nel relativo progetto qui allegato in copia sotto la lettera "C", che viene approvato dall'assemblea in ogni sua parte.

– 3 –

Di prendere atto, in particolare, che per effetto della scissione e conformemente a quanto previsto dal progetto di scissione:

- lo statuto della società scissa non subirà modificazioni rispetto al testo approvato con la deliberazione di fusione di cui sopra e allegato al relativo progetto, ad eccezione della modifica della denominazione sociale, che viene modificata in "Celanese Production Italy S.r.l.", e dell'oggetto sociale, il tutto come risulta dal testo di statuto allegato al progetto di scissione;
- il capitale sociale della società scissa non subirà modifiche per ef-

TRADEMARK

REEL: 006882 FRAME: 0113

fetto della scissione, in quanto il valore netto contabile degli elementi patrimoniali da assegnare alle società beneficiarie comporterà unicamente la riduzione delle riserve disponibili della società scissa per un corrispondente importo;

- in considerazione del fatto che la società Celanese Sales Italy S.r.l. detiene la totalità del capitale sociale della società scissa qui riunita, alla suddetta società sarà attribuita una partecipazione pari all'intero capitale della società beneficiaria Celanese Services Italy di nuova costituzione, mentre non verranno invece assegnate partecipazioni a fronte dell'attribuzione patrimoniale dalla società scissa alla società beneficiaria Celanese Sales Italy;

- la scissione avrà efficacia quando sarà stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2506-*quater* c.c. Le operazioni della società scissa relative a quanto oggetto dell'assegnazione a favore, rispettivamente, di Celanese Sales Italy S.r.l. e della società beneficiaria di nuova costituzione Celanese Services Italy S.r.l. saranno imputate nel bilancio di ciascuna di queste dalla data di efficacia di cui sopra, anche ai fini degli effetti di cui all'art. 173 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.

– 4 –

Di conferire all'organo amministrativo pro tempore in carica, e per esso a ciascun componente, in via disgiunta, i più ampi poteri per dare esecuzione alla deliberata fusione, e quindi stipulare il relativo atto di scissione e costituzione della società beneficiaria Celanese Services Italy S.r.l., con espressa autorizzazione ai sensi degli articoli 1394 e 1395 c.c., stabilendone condizioni, modalità e clausole, con espressa facoltà di determinare gli elementi eventualmente mancanti di detto atto di scissione e costituzione, di provvedere all'assegnazione all'unico socio della società scissa della partecipazione all'intero capitale della società beneficiaria di nuova costituzione e di stabilire la decorrenza degli effetti della scissione stessa nei limiti previsti dalla legge e in conformità all'approvato progetto di scissione, consentendo volture e trascrizioni eventualmente necessarie in relazione ai cespiti e comunque alle voci patrimoniali attive e passive comprese nel patrimonio della società scissa.

– 5 –

Di autorizzare ciascun membro dell'organo amministrativo pro tempore in carica, in via disgiunta, ad apportare al presente verbale tutte le modifiche o integrazioni eventualmente necessarie ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese.

* * * * *

Ai soli fini dell'iscrizione a repertorio, il comparente dichiara che il valore contabile del patrimonio assegnato a ciascuna delle società beneficiarie per effetto della scissione ammonta complessivamente almeno ad euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

* * * * *

Il nuovo testo integrale dello statuto sociale, nella sua redazione aggiornata alle modificazioni deliberate al primo punto all'ordine del giorno, trovasi allegato sotto la lettera "A", ai fini del deposito ai sensi dell'art. 2436, comma 6, c.c.

TRADEMARK

REEL: 006882 FRAME: 0114

* * * * *

Null'altro essendovi a deliberare, la seduta è sciolta alle ore 11,45.

* * * * *

Si allegano al presente atto i seguenti documenti:

“**A**” Nuovo testo di statuto sociale post trasformazione;

“**B**” Progetto di fusione per incorporazione;

“**C**” Progetto di scissione.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 9,00 di questo giorno otto novembre duemiladiciassette.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di otto fogli ed occupa quindici pagine sin qui.

Firmato Mario Notari

TRADEMARK

REEL: 006882 FRAME: 0115

Allegato "A" all'atto in data 8-11-2017 n. 23761/14066 rep.
STATUTO DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

CAPO I – DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE

ARTICOLO 1) DENOMINAZIONE

1. È costituita la società a responsabilità limitata denominata "SO.F.TER. S.r.l."

ARTICOLO 2) OGGETTO SOCIALE

1. La società ha per oggetto l'attività di produzione e la commercializzazione di compounds termoplastici a base elastomerica e plastomerica e articoli in genere, la relativa compravendita di macchinario ed attrezzature, lo studio, la creazione, lo sfruttamento economico di brevetti industriali e di know-how in genere.

2. La società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, con o senza deposito, e mandati, acquistare, utilizzare e trasferire brevetti e altre opere dell'ingegno umano, compiere ricerche di mercato ed elaborazioni di dati per conto proprio e per conto di terzi, concedere e ottenere licenze di sfruttamento commerciale nonché compiere tutte le operazioni commerciali (anche di import-export), finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, con esclusione delle attività di cui all'art. 1 della legge 2 gennaio 1991 n. 1 e di cui all'art. 4 comma 2 Decreto Legge 3 maggio 1991 n. 143 convertito con modificazione in legge 5 luglio 1991 n. 197 e delle attività di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, delle attività di locazione finanziaria, di erogazione del credito al consumo nell'ambito dei propri soci e delle attività professionali riservate.

3. La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali.

ARTICOLO 3) DURATA DELLA SOCIETÀ

1. La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

ARTICOLO 4) SEDE SOCIALE

1. La società ha sede in Forlì; l'organo amministrativo può istituire, modificare o sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.

2. La decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie compete all'assemblea dei soci.

CAPO II – CAPITALE, AZIONI, STRUMENTI FINANZIARI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

ARTICOLO 5) CAPITALE SOCIALE E CATEGORIE DI AZIONI

1. Il capitale sociale è di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero).

2. Il capitale sociale può essere aumentato mediante offerta di nuove partecipazioni a terzi.

ARTICOLO 6) FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETÀ

1. I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto ogni elemento patrimoniale consentito dalla legge.

2. I soci possono finanziare la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle previsioni del presente statuto e delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, salvo quanto disposto dall'art. 2467 c.c.

3. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati a favore della società esclusivamente dai soci che risultino iscritti nel Registro delle Imprese da almeno 3 (tre) mesi e detengano una partecipazione al capitale pari almeno al 2 (due) per cento dell'ammontare del capitale nominale quale risulta dall'ultimo bilancio approvato, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, comunque nei limiti e con le modalità che siano imposti dalla normativa tempo per tempo in vigore.

4. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

ARTICOLO 7) PARTECIPAZIONI - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI - CLAUSOLA DI PRELAZIONE

1. Le partecipazioni sociali rappresentano una quota del capitale.

2. Le partecipazioni sociali sono liberamente divisibili e trasferibili.

ARTICOLO 8) RECESSO DEL SOCIO

1. I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

2. Il recesso viene esercitato mediante lettera raccomandata spedita alla società.

3. Salve le ipotesi in cui il diritto di recesso non dipenda dal verificarsi di una specifica causa, la spedizione della raccomandata deve avvenire, a pena di decadenza, entro quindici giorni decorrenti: (a) dall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione che ne è causa; ovvero, (b) dal momento in cui il socio ha avuto conoscenza della causa di recesso, se la specifica causa non consiste in una deliberazione.

4. Fatto salvo quanto disposto dalla legge, non vi sono cause convenzionali di esclusione dei soci.

CAPO III – ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 9) LUOGO DI CONVOCAZIONE

1. L'assemblea è convocata nel Comune dove ha sede la società oppure altrove, purché in Italia, in altro Stato membro dell'Unione Europea o negli Stati Uniti d'America.

ARTICOLO 10) CONVOCAZIONE

1. L'assemblea è convocata ogniqualvolta l'organo amministrativo lo ritenga necessario od opportuno.

2. L'assemblea è convocata mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

ARTICOLO 11) INTERVENTO IN ASSEMBLEA

1. Hanno diritto ad intervenire all'assemblea coloro che risultano iscritti nel Registro delle Imprese. Ciascun socio avente diritto ad intervenire può farsi rappresentare, anche da un non socio, purché con delega rilasciata per iscritto.

2. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando la compagine sociale non risulti composta da più di venti soci, come da risultanze del Registro delle Imprese), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

3. È consentita l'espressione del voto mediante corrispondenza.

ARTICOLO 12) CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO PER ISCRITTO

1. Le decisioni dei soci possono essere adottate, nei limiti previsti dalla legge, anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) dai documenti sottoscritti dai soci risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; (b) ad ogni socio sia concesso di partecipare alle decisioni e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, siano informati della decisione da assumere; (c) sia assicurata l'acquisizione dei documenti sottoscritti agli atti della società e la trascrizione della decisione nei libri sociali, con l'indicazione della data in cui essa si è perfezionata e in cui è stata trascritta; (d) sia rispettato il diritto, in quanto spettante agli amministratori ed ai soci in virtù dell'art. 2479 c.c., di richiedere che la decisione sia adottata mediante deliberazione assembleare.

ARTICOLO 13) PRESIDENZA

1. La presidenza dell'assemblea spetta all'amministratore unico o al presidente dell'organo amministrativo oppure, in mancanza, da altra persona designata dagli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.

2. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.

3. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

4. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che egli sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

ARTICOLO 14) MAGGIORANZE

1. Le deliberazioni assembleari e le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale

ARTICOLO 15) IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

1. L'impugnazione delle deliberazioni assembleari può essere proposta dai soci nei limiti e con le modalità di legge.

CAPO IV – ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, CONTROLLI

ARTICOLO 16) AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

1. La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in occasione della relativa nomina: (a) da un amministratore unico; (b) da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 2 (due) a un massimo di 9 (nove) membri; (c) da due o più amministratori con poteri disgiunti o congiunti.

2. Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

3. Gli amministratori possono anche non essere soci e durano in carica per tre esercizi (con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica) o per il minor periodo che sia fissato nell'atto costitutivo o dall'assemblea all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica per tre esercizi (sempre con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica).

4. La revoca di uno o più amministratori può essere deliberata anche in assenza di giusta causa, salvo il diritto dell'amministratore revocato al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.

5. Qualora il Consiglio sia composto di due soli membri, si verificherà la decadenza automatica dell'organo amministrativo in caso di disaccordo sulla revoca dell'Amministratore Delegato, ove nominato.

5. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea e quelli nominati dall'assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli Amministratori da essi sostituiti.

Tuttavia, se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve subito convocarsi l'assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori.

6. Gli amministratori sono rieleggibili.

7. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno che la funzione di presidenza sia attribuita a uno dei componenti dell'organo amministrativo all'atto della sua nomina; con le medesime modalità possono essere nominati anche uno o più vice presidenti cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento, secondo le modalità stabilite all'atto della loro nomina.

8. Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio.

9. Può essere assegnato, per ogni singolo esercizio o per più esercizi, un compenso ai componenti dell'organo amministrativo; agli stessi può inoltre essere attribuita un'indennità di cessazione di carica, costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali. Il compenso e l'indennità di cessazione di carica possono essere costituiti in tutto o in parte da una partecipazione agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato quote di futura emissione.

10. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'organo di controllo, ove nominato. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

ARTICOLO 17) ADUNANZA E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il consiglio d'amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri.

2. Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio di amministrazione, nonché ai sindaci effettivi e, nei casi di urgenza almeno 48 (quarantotto) ore prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

3. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito ed atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti del collegio sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

4. Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In particolare, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.
5. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.
6. Le deliberazioni dell'organo amministrativo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori in carica; il consigliere astenuto si considera presente alla votazione. In caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta, salvo che il Consiglio sia composto da due membri nel qual caso si intende respinta.
7. Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.
8. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.
9. Il verbale deve indicare:
- a) la data dell'adunanza;
 - b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti;
 - c) su richiesta dei membri dell'organo amministrativo, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno;
 - d) le modalità e il risultato delle votazioni;
- e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti.
10. Ove prescritto dalla legge e in ogni caso in cui l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.
11. Le decisioni del consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dalla legge, possono anche essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che: (a) sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione; (b) dai documenti sottoscritti dagli amministratori risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa, da parte della maggioranza degli amministratori in carica; (c) siano trascritte senza indugio le decisioni nel libro delle decisioni degli amministratori e sia conservata agli atti della società la relativa documentazione; (d) sia concesso ad almeno due amministratori di richiedere l'assunzione di una deliberazione in adunanza collegiale.

ARTICOLO 18) POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta, e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento

degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente statuto riservano in modo tassativo all'assemblea.

ARTICOLO 19) PRESIDENTE, COMITATO ESECUTIVO, AMMINISTRATORI DELEGATI

1. Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri; coordina inoltre i lavori del consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.

2. Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati o un comitato esecutivo, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione.

ARTICOLO 20) RAPPRESENTANZA SOCIALE

1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta, a seconda dei casi: (a) all'amministratore unico; oppure (b) al presidente del consiglio di amministrazione e/o ai singoli consiglieri delegati, ove nominati, e/o al presidente del comitato esecutivo, ove nominato.

2. L'organo amministrativo può nominare direttori, institori e procuratori speciali e può pure deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi.

3. La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

ARTICOLO 21) AMMINISTRATORE UNICO

1. Quando l'amministrazione della società è affidata all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del consiglio di amministrazione e del suo presidente salvo quanto di seguito indicato.

2. L'amministratore unico è munito dei poteri di ordinaria e straordinaria gestione della società, fatta precisazione che per le operazioni immobiliari ed ipotecarie, l'alienazione dell'azienda di proprietà sociale, l'assunzione di mutui, finanziamenti ed affidamenti bancari, la prestazione di garanzie, le operazioni cambiarie che non siano di semplice girata per lo sconto e per l'incasso, l'assunzione e l'alienazione di partecipazioni, l'amministratore unico potrà agire soltanto in seguito alla preventiva apposita autorizzazione da parte dell'assemblea dei soci.

ARTICOLO 22) ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DI CONTI

1. Nei casi in cui la legge lo imponga ovvero qualora lo decidano i soci, la società nomina un organo di controllo e/o un revisore.

2. L'organo di controllo può essere monocratico o collegiale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti; il revisore può essere una persona fisica o una società di revisione.

3. La società può altresì decidere di affidare il controllo sulla gestione all'organo di controllo e la revisione legale dei conti al revisore.
4. Fermo quanto sopra, i poteri, le competenze, la durata e la composizione dell'organo di controllo e del revisore sono disciplinati, in quanto compatibili, dalle norme stabilite in tema di società per azioni.
5. Le riunioni dell'organo di controllo collegiale possono tenersi per teleconferenza secondo quanto sopra previsto in tema di consiglio di amministrazione.

CAPO V – OBBLIGAZIONI

ARTICOLO 23) OBBLIGAZIONI

1. La società, con decisione assembleare dei soci, può emettere titoli di debito, alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge.

CAPO VI – ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

ARTICOLO 24) ESERCIZI SOCIALI E UTILI

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio deve essere approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro 180 (centotanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.
3. Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:
 - a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;
 - b) il residuo ai soci, in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute, salvo diversa destinazione deliberata dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio cui tali utili netti si riferiscono.

CAPO VII – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 25) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.
2. Nel caso di scioglimento della società, l'assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede alla nomina ed eventualmente alla sostituzione dei liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

CAPO VIII – NORME FINALI

ARTICOLO 26) LEGGE APPLICABILE

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, valgono le disposizioni di legge in materia.

Milano, 7 novembre 2017.

Firmato Mario Notari

Allegato "B" all'atto
 in data 8-11-2017
 n. 23761-14066rep.

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

1) Società partecipanti alla fusione

Società Incorporante:

"SO.F.TER. S.p.A."

Sede legale: Forlì (FO), Via Mastro Giorgio n. 1

Codice fiscale e n. iscrizione Registro Imprese di Romagna-Forlì-Cesena e Rimini:
09211800157

Repertorio Economico Amministrativo: 233925

Capitale sociale: euro 10.000.000,00 interamente versato

Società con unico socio

Società Incorporande:

"POLYMIA S.R.L."

Sede legale: Forlì (FO), Via Mastro Giorgio n. 1

Codice fiscale e n. iscrizione Registro Imprese di Romagna-Forlì-Cesena e Rimini:
02339720183

Repertorio Economico Amministrativo: 326301

Capitale sociale: euro 700.000,00 interamente versato

Società con unico socio

"Pozzi Plast S.R.L."

Sede legale: Castel Goffredo (MN), Via Danimarca n. 13

Codice fiscale e n. iscrizione Registro Imprese di Mantova: 00532500204

Repertorio Economico Amministrativo: 137372

Capitale sociale: euro 20.000,00 interamente versato

Società con unico socio

2) Statuto della Società Incorporante

La Società Incorporante, contestualmente alla decisione di fusione ai sensi dell'art. 2502 c.c., delibererà la sua trasformazione in società a responsabilità limitata, con efficacia immediata, e adotterà pertanto un nuovo testo di statuto sociale.

Il testo di statuto sociale della Società Incorporante adottato nel contesto della suddetta trasformazione non subirà modificazioni ulteriori per effetto della fusione, ad eccezione delle modificazioni degli articoli 1 (*Denominazione*) e 2 (*Oggetto sociale*), il tutto secondo il testo di statuto che qui si allega sotto la lettera "A".

3) Rapporto di cambio

4) Modalità di assegnazione delle azioni

5) Data dalla quale tali azioni partecipano agli utili

In considerazione del fatto che la Società Incorporante detiene la totalità del capitale sociale delle Società Incorporande "POLYMIA S.R.L." e "Pozzi Plast S.R.L.", la fusione verrà realizzata senza aumento di capitale della Società Incorporante e senza rapporto di cambio delle partecipazioni di ciascuna delle Società Incorporande.

Per tali motivi, e a condizione del permanere di tali presupposti sino all'atto di fusione, non vengono fornite le indicazioni di cui all'art. 2501-ter comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.c.

TRADEMARK

REEL: 006882 FRAME: 0124

6) Data a decorrere dalla quale le operazioni della società incorporata saranno imputate al bilancio della società incorporante

La fusione avrà efficacia a partire dalla data del 1 gennaio 2018 ovvero, se successiva, alla data in cui sarà stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 c.c. ("Data di Efficacia").

Le operazioni delle Società Incorporande saranno imputate al bilancio della Società Incorporante a decorrere dal giorno 1 gennaio 2018, dandosi atto che tutte le società partecipanti alla fusione chiudono i propri esercizi al 31 dicembre. La stessa data sarà considerata data di decorrenza per gli effetti di cui all'articolo 172, comma 9, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.

7) Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi

Non esistono particolari categorie di soci o possessori di titoli diversi.

8) Vantaggi particolari eventualmente proposti a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione

Non è previsto alcun vantaggio o beneficio particolare per gli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

Allegato:

"A" Nuovo statuto della società SO.F.TER. S.r.l. post fusione.

Milano, 6 novembre 2017.


Per SO.F.TER. S.p.A.

L'amministratore delegato:


Giacomo Vitarelli

Per Pozzi Plast S.r.l.

L'amministratore delegato:


Giacomo Vitarelli

Per POLYMIA S.R.L.

L'amministratore delegato:


Giacomo Vitarelli

STATUTO DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

CAPO I - DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE

ARTICOLO 1) DENOMINAZIONE

1. È costituita la società a responsabilità limitata denominata "SO.F.TBR. S.r.l.".

ARTICOLO 2) OGGETTO SOCIALE

1. La società ha per oggetto le seguenti attività:

a) l'attività di produzione, trasformazione, lavorazione, estrusione, commercializzazione, importazione e esportazione di prodotti nel settore delle materie plastiche, ivi inclusi compounds termoplastici a base elastomerica e plastomerica, dei tecnopolimeri, delle fibre sintetiche, artificiali e naturali, nel settore tessile, nel settore della chimica e nel settore delle materie coloranti e articoli in genere, la relativa compravendita di macchinario ed attrezzature, lo studio, la creazione, lo sfruttamento economico di brevetti industriali e di know-how in genere;

b) la gestione di processi produttivi completi, compresa la conduzione a qualsiasi titolo di impianti industriali e fabbriche; la società potrà inoltre provvedere alla progettazione e realizzazione di stabilimenti "chiavi in mano" da cedere a terzi sia in Italia che all'estero.

ARTICOLO 3) DURATA DELLA SOCIETÀ

1. La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemila-cinquanta).

ARTICOLO 4) SEDE SOCIALE

1. La società ha sede in Forlì; l'organo amministrativo può istituire, modificare o sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.

2. La decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie compete all'assemblea dei soci.

CAPO II - CAPITALE, AZIONI, STRUMENTI FINANZIARI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

ARTICOLO 5) CAPITALE SOCIALE E CATEGORIE DI AZIONI

1. Il capitale sociale è di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero).

2. Il capitale sociale può essere aumentato mediante offerta di nuove partecipazioni a terzi.

ARTICOLO 6) FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETÀ

1. I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto ogni elemento patrimoniale consentito dalla legge.

2. I soci possono finanziare la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle

AN

mlui

previsioni del presente statuto e delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, salvo quanto disposto dall'art. 2467 c.c.

3. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati a favore della società esclusivamente dai soci che risultino iscritti nel Registro delle Imprese da almeno 3 (tre) mesi e detengano una partecipazione al capitale pari almeno al 2 (due) per cento dell'ammontare del capitale nominale quale risulta dall'ultimo bilancio approvato, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, comunque nei limiti e con le modalità che siano imposti dalla normativa tempo per tempo in vigore.

4. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

ARTICOLO 7) PARTECIPAZIONI - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI - CLAUSOLA DI PRELAZIONE

1. Le partecipazioni sociali rappresentano una quota del capitale.

2. Le partecipazioni sociali sono liberamente divisibili e trasferibili.

ARTICOLO 8) RECESSO DEL SOCIO

1. I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

2. Il recesso viene esercitato mediante lettera raccomandata spedita alla società.

3. Salve le ipotesi in cui il diritto di recesso non dipenda dal verificarsi di una specifica causa, la spedizione della raccomandata deve avvenire, a pena di decadenza, entro quindici giorni decorrenti: (a) dall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione che ne è causa; ovvero, (b) dal momento in cui il socio ha avuto conoscenza della causa di recesso, se la specifica causa non consiste in una deliberazione.

4. Fatto salvo quanto disposto dalla legge, non vi sono cause convenzionali di esclusione dei soci.

CAPO III - ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 9) LUOGO DI CONVOCAZIONE

1. L'assemblea è convocata nel Comune dove ha sede la società oppure altrove, purché in Italia, in altro Stato membro dell'Unione Europea o negli Stati Uniti d'America.

ARTICOLO 10) CONVOCAZIONE

1. L'assemblea è convocata ogniqualvolta l'organo amministrativo lo ritenga necessario od opportuno.

2. L'assemblea è convocata mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

ARTICOLO 11) INTERVENTO IN ASSEMBLEA

aw

1. Hanno diritto ad intervenire all'assemblea coloro che risultano iscritti nel Registro delle Imprese. Ciascun socio avente diritto ad intervenire può farsi rappresentare, anche da un non socio, purché con delega rilasciata per iscritto.

2. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando la compagine sociale non risulti composta da più di venti soci, come da risultanze del Registro delle Imprese), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

3. È consentita l'espressione del voto mediante corrispondenza.

ARTICOLO 12) CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO PER ISCRITTO

1. Le decisioni dei soci possono essere adottate, nei limiti previsti dalla legge, anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) dai documenti sottoscritti dai soci risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; (b) ad ogni socio sia concesso di partecipare alle decisioni e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, siano informati della decisione da assumere; (c) sia assicurata l'acquisizione dei documenti sottoscritti agli atti della società e la trascrizione della decisione nei libri sociali, con l'indicazione della data in cui essa si è perfezionata e in cui è stata trascritta; (d) sia rispettato il diritto, in quanto spettante agli amministratori ed ai soci in virtù dell'art. 2479 c.c., di richiedere che la decisione sia adottata mediante deliberazione assembleare.

ARTICOLO 13) PRESIDENZA

1. La presidenza dell'assemblea spetta all'amministratore unico o al presidente dell'organo amministrativo oppure, in mancanza, da altra persona designata dagli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.

2. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.

3. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

4. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che egli sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

ARTICOLO 14) MAGGIORANZE

1. Le deliberazioni assembleari e le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale

ARTICOLO 15) IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

1. L'impugnazione delle deliberazioni assembleari può essere proposta dai soci nei limiti e con le modalità di legge.

CAPO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, CONTROLLI

ARTICOLO 16) AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

1. La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in occasione della relativa nomina: (a) da un amministratore unico; (b) da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 2 (due) a un massimo di 9 (nove) membri; (c) da due o più amministratori con poteri disgiunti o congiunti.

2. Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

3. Gli amministratori possono anche non essere soci e durano in carica per tre esercizi (con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica) o per il minor periodo che sia fissato nell'atto costitutivo o dall'assemblea all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica per tre esercizi (sempre con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica).

4. La revoca di uno o più amministratori può essere deliberata anche in assenza di giusta causa, salvo il diritto dell'amministratore revocato al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.

5. Qualora il Consiglio sia composto di due soli membri, si verificherà la decadenza automatica dell'organo amministrativo in caso di disaccordo sulla revoca dell'Amministratore Delegato, ove nominato.

5. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea e quelli nominati dall'assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli Amministratori da essi sostituiti.

Tuttavia, se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve subito convocarsi l'assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori.

6. Gli amministratori sono rieleggibili.

7. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno che la funzione di presidenza sia attribuita a uno dei componenti dell'organo amministrativo all'atto della sua nomina; con le medesime modalità possono essere nominati anche uno o più vice presidenti cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento, secondo le modalità stabilite all'atto della loro nomina.

8. Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio.

9. Può essere assegnato, per ogni singolo esercizio o per più esercizi, un compenso ai componenti dell'organo amministrativo; agli stessi può inoltre essere attribuita un'indennità di cessazione di carica, costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali. Il compenso e l'indennità di cessazione di carica possono essere costituiti in tutto o in parte da una partecipazione agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato quote di futura emissione.

10. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'organo di controllo, ove nominato. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

ARTICOLO 17) ADUNANZA E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il consiglio d'amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri.

2. Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio di amministrazione, nonché ai sindaci effettivi e, nei casi di urgenza almeno 48 (quarantotto) ore prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o ma-

ad

AV

mlui

gnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

3. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito ed atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti del collegio sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

4. Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In particolare, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

5. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

6. Le deliberazioni dell'organo amministrativo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori in carica; il consigliere astenuto si considera presente alla votazione. In caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta, salvo che il Consiglio sia composto da due membri nel qual caso si intende respinta.

7. Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

8. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

9. Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'adunanza;
- b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti;
- c) su richiesta dei membri dell'organo amministrativo, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno;

d) le modalità e il risultato delle votazioni;

e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti.

10. Ove prescritto dalla legge e in ogni caso in cui l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

11. Le decisioni del consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dalla legge, possono anche essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che: (a) sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione; (b) dai documenti sottoscritti dagli amministratori risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa, da parte della maggioranza degli amministratori in carica; (c) siano trascritte senza indugio le decisioni nel libro delle decisioni degli amministratori e sia conservata agli atti della società la relativa documentazione; (d) sia concesso ad almeno due amministratori di richiedere l'assunzione di una deliberazione in adunanza collegiale.

ARTICOLO 18) POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta, e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente statuto riservano in modo tassativo all'assemblea.

ARTICOLO 19) PRESIDENTE, COMITATO ESECUTIVO, AMMINISTRATORI DELEGATI

1. Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri; coordina inoltre i lavori del consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.

2. Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati o un comitato esecutivo, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione.

ARTICOLO 20) RAPPRESENTANZA SOCIALE

1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta, a seconda dei casi: (a) all'amministratore unico; oppure (b) al presidente del consiglio di amministrazione e/o ai singoli

consiglieri delegati, ove nominati, e/o al presidente del comitato esecutivo, ove nominato.

2. L'organo amministrativo può nominare direttori, institori e procuratori speciali e può pure deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi.

3. La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

ARTICOLO 21) AMMINISTRATORE UNICO

1. Quando l'amministrazione della società è affidata all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del consiglio di amministrazione e del suo presidente salvo quanto di seguito indicato.

2. L'amministratore unico è munito dei poteri di ordinaria e straordinaria gestione della società, fatta precisazione che per le operazioni immobiliari ed ipotecarie, l'alienazione dell'azienda di proprietà sociale, l'assunzione di mutui, finanziamenti ed affidamenti bancari, la prestazione di garanzie, le operazioni cambiarie che non siano di semplice girata per lo sconto e per l'incasso, l'assunzione e l'alienazione di partecipazioni, l'amministratore unico potrà agire soltanto in seguito alla preventiva apposita autorizzazione da parte dell'assemblea dei soci.

ARTICOLO 22) ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DI CONTI

1. Nei casi in cui la legge lo imponga ovvero qualora lo decidano i soci, la società nomina un organo di controllo e/o un revisore.

2. L'organo di controllo può essere monocratico o collegiale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti; il revisore può essere una persona fisica o una società di revisione.

3. La società può altresì decidere di affidare il controllo sulla gestione all'organo di controllo e la revisione legale dei conti al revisore.

4. Fermo quanto sopra, i poteri, le competenze, la durata e la composizione dell'organo di controllo e del revisore sono disciplinati, in quanto compatibili, dalle norme stabilite in tema di società per azioni.

5. Le riunioni dell'organo di controllo collegiale possono tenersi per teleconferenza secondo quanto sopra previsto in tema di consiglio di amministrazione.

CAPO V - OBBLIGAZIONI

ARTICOLO 23) OBBLIGAZIONI

1. La società, con decisione assembleare dei soci, può emettere titoli di debito, alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge.

CAPO VI - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

ARTICOLO 24) ESERCIZI SOCIALI E UTILI

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio deve essere approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro 180 (centotanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.
3. Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:
 - a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;
 - b) il residuo ai soci, in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute, salvo diversa destinazione deliberata dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio cui tali utili netti si riferiscono.


CAPO VII - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE**ARTICOLO 25) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE**

1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.
2. Nel caso di scioglimento della società, l'assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede alla nomina ed eventualmente alla sostituzione dei liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

CAPO VIII - NORME FINALI**ARTICOLO 26) LEGGE APPLICABILE**

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, valgono le disposizioni di legge in materia.






SPAZIO ANNULLATO

Allegato "C" all'atto
 in data 8-11-2017...
 n. 23761/14066 rep.

**PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE PROPORZIONALE
 A FAVORE DI SOCIETA' CONTROLLANTE PREESISTENTE E DI SOCIETA'
 BENEFICIARIA DI NUOVA COSTITUZIONE**

1) Società partecipanti alla scissione

Società Scissa:

"SO.F.TER. S.p.A."

Sede legale: Forlì (FC), Via Mastro Giorgio n. 1

Codice fiscale e n. iscrizione Registro Imprese della Romagna-Forlì-Cesena e Rimini:
 09211800157

Repertorio Economico Amministrativo: 233925

Capitale sociale: euro 10.000.000,00 interamente versato

Società con unico socio, interamente posseduta da Celanese Sales Italy S.r.l.

Società Beneficarie:

"Celanese Sales Italy S.r.l."

Sede legale: Milano (MI), Via Caldera n. 21

Codice fiscale e n. iscrizione Registro Imprese di Milano: 12515450158

Repertorio Economico Amministrativo: 1561354

Capitale sociale: euro 100.000,00 interamente versato

Società con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di
 Celanese GmbH

("Celanese Sales Italy")

"Celanese Services Italy S.r.l."

Sede legale: Forlì (FC), Via Mastro Giorgio n. 1

Capitale sociale: euro 10.000,00 interamente versato

Società di nuova costituzione per effetto della scissione

("Celanese Services Italy")

2) Condizione sospensiva

Il perfezionamento dell'operazione di scissione è subordinato, oltre che all'approvazione da parte delle assemblee straordinarie delle società partecipanti, all'intervenuta efficacia dell'operazione di fusione mediante incorporazione delle società "POLYMIA S.R.L." e "Pozzi Plast S.R.L." nella Società Scissa (la "Fusione"), di cui al progetto approvato in data odierna dalla Società Scissa (il "Progetto di Fusione"), nonché alla preventiva trasformazione di quest'ultima in società a responsabilità limitata, come previsto nel Progetto di Fusione.

3) Statuti delle società partecipanti alla scissione

Statuto della Società Scissa

La Società Scissa, contestualmente alla decisione di scissione ai sensi dell'art. 2502 c.c., come richiamato dall'art. 2506-ter, comma 5, c.c. delibererà la sua trasformazione

in società a responsabilità limitata, con efficacia immediata, ed adotterà pertanto un nuovo statuto.

Lo statuto della Società Scissa che entrerà in vigore con l'efficacia della fusione non subirà modifiche per effetto della scissione, ad eccezione della modificazione dell'articolo 2 (*Oggetto sociale*), il tutto secondo il testo di statuto che qui si allega sotto la lettera "A".

Il capitale sociale della Società Scissa non subirà modifiche non rendendosi necessaria alcuna riduzione di capitale, in quanto il valore netto contabile degli elementi patrimoniali da assegnare alle Società Beneficiarie comporterà unicamente la riduzione delle riserve disponibili della Società Scissa per un corrispondente importo.

Statuto della Società Beneficiaria Celanese Sales Italy

Lo statuto della Società Beneficiaria Celanese Sales Italy, che qui si allega sotto la lettera "B", non subirà modifiche per effetto della scissione.

Statuto della Società Beneficiaria Celanese Services Italy

La Società Beneficiaria Celanese Services Italy verrà costituita contestualmente alla stipula dell'atto di scissione e adotterà il testo di statuto che si allega al presente progetto sotto la lettera "C", unitamente al relativo atto costitutivo. Il socio unico della Società Beneficiaria Celanese Services Italy sarà il medesimo socio unico della Società Scissa, con i medesimi diritti.

4) Rapporto di cambio

Trattandosi di scissione parziale proporzionale, sul presupposto che alla Data di Efficacia (come *infra* definita) il capitale sociale della Società Scissa continui ad essere detenuto interamente dal suo socio unico:

- a) al socio unico della Società Scissa, Celanese Sales Italy, sarà attribuita una partecipazione pari all'intero capitale della Società Beneficiaria Celanese Services Italy di nuova costituzione;
- b) al medesimo socio unico della Società Scissa, Celanese Sales Italy, non verranno invece assegnate partecipazioni a fronte dell'attribuzione patrimoniale dalla Società Scissa alla Società Beneficiaria Celanese Sales Italy, in considerazione del fatto che essa attualmente già detiene l'intero capitale della Società Scissa.

In dipendenza di quanto sopra, non viene determinato alcun conguaglio in denaro.

5) Modalità di assegnazione delle azioni o delle quote

La partecipazione della Società Beneficiaria Celanese Services Italy verrà assegnata automaticamente per effetto della scissione a Celanese Sales Italy, mediante iscrizione nel Registro delle Imprese dell'atto di scissione.

6) Data di decorrenza nella partecipazione agli utili delle quote delle Società Beneficiarie assegnate al socio della Società Scissa

La scissione avrà efficacia, ai sensi dell'art. 2506-*quater* c.c., dal giorno dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nell'ufficio del Registro delle Imprese in cui sono iscritte le Società Beneficiarie ("Data di Efficacia").

La partecipazione nella Società Beneficiaria Celanese Services Italy avrà godimento a partire dalla Data di Efficacia.

7) Data a decorrere dalla quale le operazioni della Società Scissa saranno imputate al bilancio delle Società Beneficarie

Le operazioni della Società Scissa relative a quanto oggetto dell'assegnazione a favore delle Società Beneficarie saranno imputate nel bilancio di queste ultime, secondo l'assegnazione di cui *infra*, dalla Data di Efficacia, anche ai fini degli effetti di cui all'articolo 173 D.P.R. 917/1986 (come modificato dal d.lgs. 344/2003).

8) Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi

Non esistono particolari categorie di soci o possessori di titoli diversi.

9) Vantaggi particolari eventualmente proposti a favore degli amministratori delle Società Beneficarie

Non è previsto alcun vantaggio o beneficio particolare per gli amministratori delle società partecipanti alla scissione.

10) Descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare alle Società Beneficarie

Ai sensi del primo comma dell'art. 2506-*bis* c.c. viene indicata l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare alle Società Beneficarie.

10.1 Elementi patrimoniali da assegnare alla Celanese Sales Italy

Alla Società Beneficiaria Celanese Sales Italy sarà trasferito, per effetto della scissione, l'intero ramo di azienda afferente l'attività di distribuzione e vendita di prodotti chimici, polimerici e di plastica (il "Ramo Vendite").

Pertanto, verranno trasferiti per effetto della scissione:

- a) tutti gli elementi patrimoniali attivi appartenenti al Ramo Vendite, ivi inclusi i crediti nei confronti dei clienti;
- b) i contratti di lavoro subordinato con i dipendenti elencati tramite matricole nell'allegato sub "D";
- c) tutti i contratti e rapporti commerciali con clienti, in particolare quelli identificati nell'allegato sub "E";
- d) tutti i contratti e rapporti con agenti di vendita o distributori, in particolare quelli identificati nell'allegato sub "F";
- e) tutti gli elementi passivi del Ramo Vendite appartenenti ai suddetti elementi patrimoniali e rapporti contrattuali, ivi incluso il debito esistente in base alle disposizioni di legge e agli accordi contrattuali collettivi e individuali vigenti, nei confronti dei lavoratori dipendenti trasferiti per effetto della scissione;
- f) l'eventuale disavanzo emerso dalla precedente fusione nella misura in cui appartenga ai suddetti elementi patrimoniali attivi e passivi.

10.2 Elementi patrimoniali da assegnare alla Celanese Services Italy

Alla Società Beneficiaria Celanese Services Italy sarà trasferito, per effetto della scissione, l'intero ramo di azienda afferente all'attività di servizi a supporto della produzione e della vendita, in particolare l'attività di ricerca e sviluppo, marketing, gestione e controllo di qualità, logistica, servizi contabili e finanziari, risorse umane, ambiente, sa-

lute e sicurezza, servizi e sistemi informatici, gestione ed eccellenza operativa, approvvigionamenti di materiali e servizi (il "Ramo Servizi").

Pertanto, verranno trasferiti per effetto della scissione:

- a) tutti gli elementi patrimoniali attivi del Ramo Servizi, ivi incluse le immobilizzazioni materiali riportati nell'allegato sub "G",
- b) i contratti di lavoro subordinato con i dipendenti elencati tramite matricole nell'allegato sub "H";
- c) tutti i contratti e rapporti commerciali attenenti al sopradescritto Ramo Servizi;
- d) tutti i brevetti industriali, formule, marchi, diritti di proprietà intellettuale e industriale o di know-how in genere, sia registrati che non registrati
- e) tutti gli elementi passivi del Ramo Servizi appartenenti ai suddetti elementi patrimoniali e rapporti contrattuali, ivi incluso il debito esistente in base alle disposizioni di legge e agli accordi contrattuali collettivi e individuali vigenti, nei confronti dei lavoratori dipendenti trasferiti per effetto della scissione;
- f) l'eventuale disavanzo emerso dalla precedente fusione nella misura in cui appartiene ai suddetti elementi patrimoniali attivi e passivi;
- g) cassa e liquidità per un importo almeno pari a quanto necessario affinché il patrimonio netto contabile trasferito alla Società Beneficiaria Celanese Services Italy sia pari a euro 10.000,00.

Senza pregiudizio alla generalità di quanto precede, non saranno oggetto di trasferimento per effetto della scissione i contratti elencati nell'allegato sub "I".

Si precisa che l'esatta composizione degli elementi patrimoniali oggetto di trasferimento per scissione alle Società Beneficarie Celanese Sales Italy e Celanese Services Italy sarà suscettibile di evoluzione in relazione alla normale dinamica dell'attività aziendale svoltasi successivamente alla data di redazione del presente progetto di scissione. A tale riguardo, si precisa che gli elementi patrimoniali esistenti alla Data di Efficacia della scissione verranno trasferiti alle Società Beneficarie Celanese Sales Italy e Celanese Services Italy in base ai medesimi criteri utilizzati per la stesura del presente progetto di scissione, ossia considerando l'attinenza di ciascun elemento al sopradescritto ramo servizi.

Entro la data dell'atto di scissione verrà redatto un bilancio di verifica dal quale risulteranno i valori contabili alla data del 31 ottobre 2017, degli elementi patrimoniali così trasferiti alle Società Beneficarie della Scissione.

Il patrimonio netto contabile assegnato alla Società Beneficiaria Celanese Sales Italy sarà imputato interamente a riserva.

Il patrimonio netto contabile assegnato alla Società Beneficiaria Celanese Services Italy sarà imputato a capitale sociale per euro 10.000,00 e a riserva per l'eccedente ammontare, dandosi atto che, in virtù di quanto previsto nella lett. g) del presente paragrafo 10.2, il patrimonio netto contabile trasferito alla Società Beneficiaria Celanese Services Italy sarà almeno di euro 10.000,00.

Allegati:

- "A" Statuto della Società Scissa post scissione;
- "B" Statuto della Celanese Sales Italy S.r.l. post scissione;
- "C" Statuto e atto costitutivo della Celanese Services Italy S.r.l.;
- "D" Contratti di lavoro subordinato assegnati alla società Celanese Sales Italy;
- "E" Contratti e rapporti con i clienti assegnati alla società Celanese Sales Italy;
- "F" Contratti e rapporti con agenti di vendita o distributori assegnati alla società Celanese Sales Italy;
- "G" Immobilizzazioni materiali assegnate alla società Celanese Services Italy;
- "H" Contratti di lavoro subordinato assegnati alla società Celanese Services Italy;
- "I" Contratti esclusi dall'assegnazione alle beneficiarie.

Milano, 6 novembre 2017.

Per SO.F.TER. S.p.A.

L'amministratore delegato:



Giacomo Vitarelli

Per Celanese Sales Italy S.r.l.

L'amministratore unico:

 Tiziano Mambretti

A

STATUTO DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

CAPO I - DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE

ARTICOLO 1) DENOMINAZIONE

1. È costituita la società a responsabilità limitata denominata "Celanese Production Italy S.r.l.".

ARTICOLO 2) OGGETTO SOCIALE

1. La società ha per oggetto le attività di seguito indicate per conto di altre società del "Gruppo", intendendosi come tale l'insieme delle società che siano legate tra di loro, direttamente o indirettamente, tramite rapporti di controllo e/o di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 c.c.:

a) l'attività di produzione, trasformazione, lavorazione, estrusione di prodotti nel settore delle materie plastiche, ivi inclusi compounds termoplastici a base elastomeric e plastomeric, dei tecnopolimeri, delle fibre sintetiche, artificiali e naturali, nel settore tessile, nel settore della chimica e nel settore delle materie coloranti e articoli in genere;

b) la gestione di processi produttivi completi, compresa la conduzione a qualsiasi titolo di impianti industriali e fabbriche; la società potrà inoltre provvedere alla progettazione e realizzazione di stabilimenti "chiavi in mano".

2. È esclusa qualsiasi attività di distribuzione o vendita.

ARTICOLO 3) DURATA DELLA SOCIETÀ

1. La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemila-cinquanta).

ARTICOLO 4) SEDE SOCIALE

1. La società ha sede in Forlì; l'organo amministrativo può istituire, modificare o sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.

2. La decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie compete all'assemblea dei soci.

CAPO II - CAPITALE, AZIONI, STRUMENTI FINANZIARI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

ARTICOLO 5) CAPITALE SOCIALE E CATEGORIE DI AZIONI

1. Il capitale sociale è di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero).

2. Il capitale sociale può essere aumentato mediante offerta di nuove partecipazioni a terzi.

ARTICOLO 6) FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETÀ

1. I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto ogni elemento patrimoniale consentito dalla legge.

CW

2. I soci possono finanziare la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle previsioni del presente statuto e delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, salvo quanto disposto dall'art. 2467 c.c.

3. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati a favore della società esclusivamente dai soci che risultino iscritti nel Registro delle Imprese da almeno 3 (tre) mesi e detengano una partecipazione al capitale pari almeno al 2 (due) per cento dell'ammontare del capitale nominale quale risulta dall'ultimo bilancio approvato, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, comunque nei limiti e con le modalità che siano imposti dalla normativa tempo per tempo in vigore.

4. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

ARTICOLO 7) PARTECIPAZIONI - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI - CLAUSOLA DI PRELAZIONE

1. Le partecipazioni sociali rappresentano una quota del capitale.

2. Le partecipazioni sociali sono liberamente divisibili e trasferibili.

ARTICOLO 8) RECESSO DEL SOCIO

1. I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

2. Il recesso viene esercitato mediante lettera raccomandata spedita alla società.

3. Salve le ipotesi in cui il diritto di recesso non dipenda dal verificarsi di una specifica causa, la spedizione della raccomandata deve avvenire, a pena di decadenza, entro quindici giorni decorrenti: (a) dall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione che ne è causa; ovvero, (b) dal momento in cui il socio ha avuto conoscenza della causa di recesso, se la specifica causa non consiste in una deliberazione.

4. Fatto salvo quanto disposto dalla legge, non vi sono cause convenzionali di esclusione dei soci.

CAPO III - ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 9) LUOGO DI CONVOCAZIONE

1. L'assemblea è convocata nel Comune dove ha sede la società oppure altrove, purché in Italia, in altro Stato membro dell'Unione Europea o negli Stati Uniti d'America.

ARTICOLO 10) CONVOCAZIONE

1. L'assemblea è convocata ogniqualvolta l'organo amministrativo lo ritenga necessario od opportuno.

2. L'assemblea è convocata mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

ARTICOLO 11) INTERVENTO IN ASSEMBLEA

1. Hanno diritto ad intervenire all'assemblea coloro che risultano iscritti nel Registro delle Imprese. Ciascun socio avente diritto ad intervenire può farsi rappresentare, anche da un non socio, purché con delega rilasciata per iscritto.

2. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando la compagine sociale non risulti composta da più di venti soci, come da risultanze del Registro delle Imprese), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

3. È consentita l'espressione del voto mediante corrispondenza.

ARTICOLO 12) CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO PER ISCRITTO

1. Le decisioni dei soci possono essere adottate, nei limiti previsti dalla legge, anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) dai documenti sottoscritti dai soci risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; (b) ad ogni socio sia concesso di partecipare alle decisioni e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, siano informati della decisione da assumere; (c) sia assicurata l'acquisizione dei documenti sottoscritti agli atti della società e la trascrizione della decisione nei libri sociali, con l'indicazione della data in cui essa si è perfezionata e in cui è stata trascritta; (d) sia rispettato il diritto, in quanto spettante agli amministratori ed ai soci in virtù dell'art. 2479 c.c., di richiedere che la decisione sia adottata mediante deliberazione assembleare.

ARTICOLO 13) PRESIDENZA

1. La presidenza dell'assemblea spetta all'amministratore unico o al presidente dell'organo amministrativo oppure, in mancanza, da altra persona designata dagli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.

2. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.
3. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.
4. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che egli sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

ARTICOLO 14) MAGGIORANZE

1. Le deliberazioni assembleari e le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale

ARTICOLO 15) IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

1. L'impugnazione delle deliberazioni assembleari può essere proposta dai soci nei limiti e con le modalità di legge.

CAPO IV -- ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, CONTROLLI

ARTICOLO 16) AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

1. La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in occasione della relativa nomina: (a) da un amministratore unico; (b) da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 2 (due) a un massimo di 9 (nove) membri; (c) da due o più amministratori con poteri disgiunti o congiunti.
2. Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.
3. Gli amministratori possono anche non essere soci e durano in carica per tre esercizi (con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica) o per il minor periodo che sia fissato nell'atto costitutivo o dall'assemblea all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica per tre esercizi (sempre con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica).
4. La revoca di uno o più amministratori può essere deliberata anche in assenza di giusta causa, salvo il diritto dell'amministratore revocato al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.

ml

Car

ml

5. Qualora il Consiglio sia composto di due soli membri, si verificherà la decadenza automatica dell'organo amministrativo in caso di disaccordo sulla revoca dell'Amministratore Delegato, ove nominato.

5. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea e quelli nominati dall'assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli Amministratori da essi sostituiti.

Tuttavia, se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve subito convocarsi l'assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori.

6. Gli amministratori sono rieleggibili.

7. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno che la funzione di presidenza sia attribuita a uno dei componenti dell'organo amministrativo all'atto della sua nomina; con le medesime modalità possono essere nominati anche uno o più vice presidenti cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento, secondo le modalità stabilite all'atto della loro nomina.

8. Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio.

9. Può essere assegnato, per ogni singolo esercizio o per più esercizi, un compenso ai componenti dell'organo amministrativo; agli stessi può inoltre essere attribuita un'indennità di cessazione di carica, costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali. Il compenso e l'indennità di cessazione di carica possono essere costituiti in tutto o in parte da una partecipazione agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato quote di futura emissione.

10. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'organo di controllo, ove nominato. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

ARTICOLO 17) ADUNANZA E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il consiglio d'amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri.

2. Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio di amministrazione, nonché ai sindaci effettivi e, nei casi di urgenza almeno 48 (quarantotto) ore prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o ma-

gnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

3. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito ed atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti del collegio sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

4. Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In particolare, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

5. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

6. Le deliberazioni dell'organo amministrativo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori in carica; il consigliere astenuto si considera presente alla votazione. In caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta, salvo che il Consiglio sia composto da due membri nel qual caso si intende respinta.

7. Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

8. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

9. Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'adunanza;
- b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti;
- c) su richiesta dei membri dell'organo amministrativo, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno;

d) le modalità e il risultato delle votazioni;
e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti.

10. Ove prescritto dalla legge e in ogni caso in cui l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

11. Le decisioni del consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dalla legge, possono anche essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che: (a) sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione; (b) dai documenti sottoscritti dagli amministratori risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa, da parte della maggioranza degli amministratori in carica; (c) siano trascritte senza indugio le decisioni nel libro delle decisioni degli amministratori e sia conservata agli atti della società la relativa documentazione; (d) sia concesso ad almeno due amministratori di richiedere l'assunzione di una deliberazione in adunanza collegiale.

ARTICOLO 18) POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta, e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente statuto riservano in modo tassativo all'assemblea.

ARTICOLO 19) PRESIDENTE, COMITATO ESECUTIVO, AMMINISTRATORI DELEGATI

1. Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri; coordina inoltre i lavori del consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.

2. Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati o un comitato esecutivo, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione.

ARTICOLO 20) RAPPRESENTANZA SOCIALE

1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta, a seconda dei casi: (a) all'amministratore unico; oppure (b) al presidente del consiglio di amministrazione e/o ai singoli

consiglieri delegati, ove nominati, e/o al presidente del comitato esecutivo, ove nominato.

2. L'organo amministrativo può nominare direttori, institori e procuratori speciali e può pure deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi.

3. La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

ARTICOLO 21) AMMINISTRATORE UNICO

1. Quando l'amministrazione della società è affidata all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del consiglio di amministrazione e del suo presidente salvo quanto di seguito indicato.

2. L'amministratore unico è munito dei poteri di ordinaria e straordinaria gestione della società, fatta precisazione che per le operazioni immobiliari ed ipotecarie, l'alienazione dell'azienda di proprietà sociale, l'assunzione di mutui, finanziamenti ed affidamenti bancari, la prestazione di garanzie, le operazioni cambiarie che non siano di semplice girata per lo sconto e per l'incasso, l'assunzione e l'alienazione di partecipazioni, l'amministratore unico potrà agire soltanto in seguito alla preventiva apposita autorizzazione da parte dell'assemblea dei soci.

ARTICOLO 22) ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DI CONTI

1. Nei casi in cui la legge lo imponga ovvero qualora lo decidano i soci, la società nomina un organo di controllo e/o un revisore.

2. L'organo di controllo può essere monocratico o collegiale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti; il revisore può essere una persona fisica o una società di revisione.

3. La società può altresì decidere di affidare il controllo sulla gestione all'organo di controllo e la revisione legale dei conti al revisore.

4. Fermo quanto sopra, i poteri, le competenze, la durata e la composizione dell'organo di controllo e del revisore sono disciplinati, in quanto compatibili, dalle norme stabilite in tema di società per azioni.

5. Le riunioni dell'organo di controllo collegiale possono tenersi per teleconferenza secondo quanto sopra previsto in tema di consiglio di amministrazione.

CAPO V – OBBLIGAZIONI

ARTICOLO 23) OBBLIGAZIONI

1. La società, con decisione assembleare dei soci, può emettere titoli di debito, alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge.

CAPO VI – ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

ARTICOLO 24) ESERCIZI SOCIALI E UTILI


1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio deve essere approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro 180 (centotanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.
3. Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:
 - a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;
 - b) il residuo ai soci, in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute, salvo diversa destinazione deliberata dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio cui tali utili netti si riferiscono.

CAPO VII - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE**ARTICOLO 25) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE**

1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.
2. Nel caso di scioglimento della società, l'assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede alla nomina ed eventualmente alla sostituzione dei liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

CAPO VIII - NORME FINALI**ARTICOLO 26) LEGGE APPLICABILE**

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, valgono le disposizioni di legge in materia.



"B"

"NORME CHE REGOLANO IL FUNZIONAMENTO
DELLA SOCIETÀ":

Forma - Denominazione - Oggetto - Durata - Sede

1) E' costituita una Società a responsabilità limitata sotto la denominazione:

"Celanese Sales Italy S.r.l."

2) La Società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- la produzione, in proprio e per conto terzi, e la commercializzazione di tecnopolimeri, di materie plastiche in genere per l'industria e per le applicazioni in settori industriali, di materie prime e specialità chimiche organiche nonché di dispersioni e dispersioni in polvere destinate alla produzione di semilavorati o prodotti finiti per l'industria o all'utilizzo nell'industria in genere; l'esercizio di rappresentanze, agenzie, commissionarie o depositi e la creazione e l'uso di marchi e brevetti nei predetti campi; la fornitura alla clientela di servizi destinati a favorire l'utilizzo ottimale di tecnopolimeri, di materie plastiche in genere, di materie prime chimiche organiche, di dispersioni e dispersioni in polvere;
- l'acquisto, la vendita, la locazione anche finanziaria e la costruzione di opifici, stabilimenti e immobili in genere, l'amministrazione degli immobili di proprietà sociale nonché l'assunzione in locazione, anche finanziaria, di opifici, stabilimenti nonché beni immobili e mobili in genere di proprietà di terzi.

La Società potrà svolgere tutte le attività commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari che saranno ritenute dall'Organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie o utili per la realizzazione della attività che costituisce l'oggetto sociale, assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi per oggetto una attività analoga, affine o connessa alla propria, sia direttamente che indirettamente, sia in Italia che all'estero, nonché rilasciare garanzie e fidejussioni a favore di terzi, il tutto purché non nei confronti del pubblico e purché tali attività non vengano svolte in misura prevalente rispetto a quella che costituisce l'oggetto sociale.

Vengono espressamente escluse sia ogni attività che necessiti dell'iscrizione a un Albo professionale sia la raccolta del risparmio fra il pubblico sia ogni attività finanziaria vietata dalla legge.

3) La Società ha durata fino al 31 dicembre 2100, salvo proroga o scioglimento anticipato.

4) La sede della Società è in Milano.

Il domicilio dei Soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal Registro delle Imprese.

Capitale

5) Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (centomila/00) ed è diviso in quote di partecipazione ai sensi dell'art. 2468 C.C..

E' consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti. In caso di mancanza di specifica determinazione le partecipazioni dei Soci si presumono

proporzionali.

In caso di riduzione del capitale per perdite può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 2482-bis C.C. qualora consti il consenso unanime dei Soci.

La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale

E' attribuita ai Soci la decisione sulla emissione di titoli di debito di cui all'art. 2483 C.C. con le maggioranze previste dalla legge.

La Società può assumere finanziamenti con obbligo di rimborso, fruttiferi ed infruttiferi, presso Soci, con l'osservanza delle norme di legge e dei regolamenti in vigore.

6) Il Socio che intenda trasferire quote o diritti di opzione su quote di nuova emissione della Società ne deve informare per iscritto gli altri Soci, ai quali è riservato il diritto di prelazione.

I Soci che sono interessati all'acquisto delle quote o dei diritti di opzione devono dichiararlo per iscritto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione dell'intenzione di trasferire.

Se gli interessati sono più di uno, ognuno può acquistare le quote e i diritti di opzione disponibili in proporzione alla loro partecipazione.

Le quote o i diritti di opzione eventualmente non acquistati da qualche Socio devono sempre essere offerti agli altri Soci e soltanto in caso di mancato acquisto anche da parte di questi ultimi le quote o i diritti di opzione possono essere ceduti a terzi estranei alla Società.

Car

mlm

L'obbligo d'offerta non è valido per i Soci che sono persone giuridiche se e in quanto le quote o i diritti di opzione in questione della Società vengono trasferiti ad un'impresa al cui capitale, avente diritto di voto, essi partecipano direttamente o indirettamente con più del 50% o se quest'ultima possiede direttamente o indirettamente più del 50% del capitale, avente diritto di voto, del Socio che intende alienare.

In questo caso il diritto di prelazione dei Soci è escluso.

E' nullo qualsiasi trasferimento di quote in difformità a quanto disposto dal presente articolo 6) e dal successivo articolo 7); lo stesso dicasi per il trasferimento dei diritti di opzione.

7) Per la determinazione del prezzo delle quote o dei diritti di opzione da alienarsi, in mancanza di accordo fra le parti, si deve stabilire il valore complessivo della Società in base ad apposita valutazione effettuata da primaria Società di revisione.

Il prezzo di ogni quota si ottiene dividendo per il numero totale delle quote della Società il risultato conseguito con la valutazione di cui sopra. Il prezzo del diritto di opzione su ogni quota si ottiene sottraendo il prezzo di emissione della quota dal prezzo stabilito secondo la valutazione sopra riportata.

Il prezzo stabilito secondo le regole descritte nel presente articolo, rappresenta il prezzo massimo da pagarsi, in ogni caso, da parte del Socio che esercita il diritto di prelazione in base all'articolo 6).

Qualora la vendita non si concluda entro due mesi dalla comunicazione scritta dell'intenzione di acquisto, nemmeno al

suindicato prezzo massimo, l'offerente può alienare le quote a terzi, a condizione che la mancata conclusione della compravendita sia da imputarsi esclusivamente al titolare del diritto di prelazione.

8) L'Assemblea può deliberare l'aumento del capitale sociale con l'emissione di altre quote.

Queste ultime devono dapprima essere offerte in opzione ai Soci iscritti al momento della emissione in proporzione del numero delle quote da essi possedute prima dell'aumento del capitale.

Nel caso in cui il diritto di opzione sulle quote non venga esercitato da un Socio entro il termine stabilito dall'Organo amministrativo, queste quote devono essere offerte per l'acquisto agli altri Soci alle stesse condizioni e in proporzione alle loro quote.

Unico Socio

9) Qualora la partecipazione appartenga a un unico Socio o multi la persona dell'unico Socio, gli Amministratori sono tenuti ad adempiere agli obblighi previsti dall'art. 2470 C.C..

Decisioni dei Soci

10) Tutte le decisioni dei Soci sono adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'art. 2479, 2° comma C.C. e dalle presenti norme di funzionamento della società nonché sugli argomenti che vengono sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

11) L'Assemblea viene convocata dall'Organo amministrativo




oppure dall'Organo di controllo, se è stato istituito, anche in luogo diverso dalla Sede sociale purché in Italia o nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e alle presenti norme di funzionamento della società, vincolano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

12) La convocazione della Assemblea viene effettuata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea stessa, con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo fatto pervenire ai Soci al domicilio risultante dal Registro delle Imprese (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari; l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dai libri sociali). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere indicata una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risulti legittimamente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze stabilite per la prima convocazione.

In mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e i Sindaci, se



nominali, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli Amministratori o i Sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'Assemblea, è necessario che gli stessi rilascino apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci che alla data dell'Assemblea stessa risultano iscritti nel Registro delle Imprese.

Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società.

La delega non può essere rilasciata non il nome del rappresentante in bianco.

Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la delega viene conferita per la singola Assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

E' ammessa anche la procura generale a valere per più Assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

13) L'Assemblea è presieduta, a seconda della strutturazione dell'Organo amministrativo, dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore più anziano. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della



maggioranza dei Soci presenti.

L'Assemblea nomina un segretario, anche non socio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti distocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.



14) L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza, e delibera sempre con il voto favorevole, di tanti Soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Il voto di ciascun Socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

15) Le deliberazioni della Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge. Il verbale deve indicare la data della Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare il risultato delle votazioni.

Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto nel Libro delle decisioni dei Soci.

Amministrazione

16) La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette Amministratori, anche non Soci, come deciso di volta in volta comunque sino alla approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico, e sono sempre rieleggibili.

Se per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori rimasti in carica devono subito convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

17) Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia già



provveduto l'Assemblea, sceglie fra gli Amministratori un Presidente ed occorrendo un Vice Presidente e/o uno o più Amministratori delegati ai quali conferisce adeguati poteri per l'ordinaria amministrazione.

Inoltre l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione possono nominare Direttori generali, Direttori, Vice-Direttori, Procuratori (anche ad negotia) e Delegati di responsabilità fissandone le attribuzioni e le retribuzioni oppure dare delega al Presidente, al Vice Presidente e agli Amministratori delegati di stabilirle, ivi compresi gli anticipi e i rimborsi delle spese.

Il Consiglio può delegare tutti o parte dei suoi poteri, salvo quanto disposto dall'art. 2381 4° comma C.C., a un Comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri o a uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega.

18) L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ad eccezione di quelli che la legge o le presenti norme di funzionamento della società riservano espressamente ai Soci.

Tuttavia, nel caso di nomina di un Amministratore Unico, sarà necessaria la preventiva autorizzazione dei Soci, a mezzo decisione assembleare, per il compimento dei seguenti atti:

- ogni operazione immobiliare;
- l'assunzione di mutui con o senza garanzie;
- la concessione di garanzie a favore di terzi;
- la compravendita di aziende o di rami d'azienda;



- la costituzione di società di ogni tipo, di consorzi e di enti collettivi in genere;

- l'acquisizione e la cessione di partecipazioni e interessenze non comportanti una responsabilità illimitata.


Il compenso spettante all'Amministratore Unico o ai membri del Consiglio di Amministrazione, oltre alle spese incontrate in ragione del loro ufficio, è stabilito dall'Assemblea.

19) Il Consiglio di Amministrazione si riunisce - eventualmente anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia o nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea - quando il Presidente lo ritiene necessario ed anche a richiesta della maggioranza dei suoi membri o dell'Organo di controllo, se istituito.

La convocazione è effettuata con avviso spedito almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (telefax, posta elettronica o altri mezzi simili). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso e il Sindaco effettivo o i componenti del Collegio dei sindaci, se istituito, siano presenti o informati della riunione.

Sono valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione in audioconferenza o videoconferenza, purché nel luogo stabilito per la




riunione siano fisicamente presenti almeno il Presidente ed il Segretario ed a condizione che risulti garantita l'identificazione delle persone legittimate a presenziare agli altri capi del video e la possibilità delle stesse di intervenire oralmente e attivamente al dibattito, di poter visionare o ricevere documentazione e di poterla trasmettere.

20) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono necessari l'intervento e il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto a norma di legge. In tal caso è ammesso l'utilizzo di fax o e-mail. Occorre invece la deliberazione collegiale nell'ipotesi di cui all'art. 2475 C.C. ultimo comma e negli altri casi previsti dalla legge.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; detto verbale deve essere trascritto nel Libro delle decisioni degli amministratori.

21) L'Amministratore Unico o il Presidente, e ove nominati, il Vice Presidente e gli Amministratori delegati, disgiuntamente fra loro, rappresentano legalmente la Società verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado sede, anche per Cassazione e revocazione, nominando avvocati procuratori alle liti.

I suddetti rappresentanti legali attendono, con firma singola, all'ordinaria amministrazione della Società, salvo più ampia delega del Consiglio di Amministrazione e curano l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio e del Comitato esecutivo, se istituito.

Organo di controllo

22.) Quale organo di controllo, i Soci possono nominare:

- o un Sindaco effettivo o un Collegio sindacale, che dovranno essere nominati e che opereranno ai sensi del successivo art. 23;
- o un Revisore contabile o una Società di revisione che dovranno essere nominati e che opereranno ai sensi del successivo art. 24.

La nomina dell'Organo di controllo è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477 C.C..

23) Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, conformemente al disposto dell'art. 2397 C.C. ed opera a norma di legge. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai Soci, con la decisione di nomina del Collegio stesso.

Essi restano in carica per tre esercizi e comunque sino alla approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. I Sindaci sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di Sindaco e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c.

av

ml

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. Per le modalità di convocazione del Collegio si applicano le disposizioni stabilite per l'organo amministrativo compresa la facoltà di tenere riunioni con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati.

24) Il controllo contabile della Società viene esercitato dal Sindaco unico o dal Collegio sindacale, salvo che per legge o per decisione dei Soci il controllo contabile spetti a un revisore o a una società di revisione.

Bilancio e riparto utili

25) L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e termina al trentuno dicembre di ogni anno.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione redigono il Bilancio in ottemperanza alle disposizioni legislative vigenti.

26) Quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e; all'oggetto della Società, riconosciute dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione, il bilancio annuale può essere presentato ai Soci entro il termine di centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale anziché entro il termine di centoventi giorni.

27) Gli utili netti, risultanti dai Bilanci regolarmente approvati, si ripartiscono come segue:

a) alla riserva legale 5%;

b) il residuo a disposizione dei Soci, i quali ne determinano la destinazione.

Scioglimento



28) Nel caso di scioglimento per qualsiasi motivo, spetta all'Assemblea la nomina e la determinazione dei poteri di uno o più liquidatori ai sensi dell'art. 2487 e segg. C.C.,

Titoli di debito


29) La Società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'Assemblea dei Soci.

I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione, chi li trasferisce risponde della solvenza della Società nei confronti degli investitori che non siano investitori professionali o Soci della Società.

La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura degli Amministratori presso il Registro delle Imprese. Tale delibera può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la Società possa modificare tali condizioni e modalità.

Disposizione generale

30) Per quanto non è espressamente contemplato nelle presenti norme di funzionamento della società si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e alle leggi speciali in materia.





N. di Repertorio N. di Raccolta
 COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
 REPUBBLICA ITALIANA

[•]

L'anno [•], il giorno [•] del mese di [•].

In [•].

Avanti a me [•], Notaio in [•], iscritto nel Collegio Notarile di [•], è presente il signor:

- [•], nato a [•] il giorno [•], domiciliato per la carica presso la sede sociale, in rappresentanza della società:

"SO.F.TER. S.r.l."

con sede in Forlì (FO), Via Mastro Giorgio n. 1, capitale sociale euro 10.000.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese della Romagna-Forlì-Cesena e Rimini al numero di iscrizione e codice fiscale 09211800157, Repertorio Economico Amministrativo n. 233925, società che il comparente mi dichiara essere con unico socio, costituita in Italia e di nazionalità italiana, nella sua qualità di [•], munito degli occorrenti poteri in forza di [•].

Detto comparente, della cui identità io notaio sono certo,

CONVIENE E STIPULA

quanto segue.

1) È costituita una società a responsabilità limitata denominata:

"Celanese Services Italy S.r.l."

2) La società ha sede in Forlì.

3) La società svolge le seguenti attività:

La Società ha per oggetto la prestazione di servizi ad altre società del "Gruppo", intendendosi come tale l'insieme delle società che siano legate tra di loro, direttamente o indirettamente, tramite rapporti di controllo e/o di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 c.c.. In particolare, la Società presta servizi in materia di ricerca e sviluppo, marketing, gestione e controllo di qualità, logistica, servizi contabili e finanziari, risorse umane, ambiente, salute e sicurezza, servizi e sistemi informatici, gestione ed eccellenza operativa, approvvigionamenti di materiali e servizi. Nella misura in cui la Società è titolare di brevetti industriali, formule, marchi, o di proprietà intellettuale e industriale o di know how in genere, la Società può cedere o concedere in licenza tali diritti ad altre società del Gruppo. È esclusa qualsiasi attività di produzione propria o di distribuzione o vendita.

4) Il capitale sociale è determinato in euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

5) La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta).

6) Gli esercizi sociali chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

7) Le norme relative al funzionamento della società sono contenute nello statuto, che si allega al presente atto sotto la lettera "[•]". Detto statuto contiene altresì le disposizioni di carattere non transitorio del presente atto costitutivo, la cui modificazione è soggetta al regime delle modificazioni dell'atto costitutivo ai sensi dell'art. 2480 c.c., convenendosi che in caso di contrasto tra le clausole del presente atto

costitutivo e quelle dello statuto prevalgano le seconde.

Disposizioni transitorie.

A) Ai soli fini dell'indicazione di cui all'art. 111-ter disp. att. c.c., i comparenti dichiarano che l'indirizzo in Forlì (FC) ove è attualmente posta la sede sociale è il seguente: via Mastro Giorgio n. 1.

B) L'amministrazione della società è inizialmente affidata a un Consiglio di Amministrazione di n. [●] membri, a comporre il quale vengono nominati i signori:

- [●], nato a [●] il giorno [●], codice fiscale [●], cittadino [●];

- [●], nato a [●] il giorno [●], codice fiscale [●], cittadino [●];

- [●], nato a [●] il giorno [●], codice fiscale [●], cittadino [●];

tutti domiciliati per la carica presso la sede sociale.

Alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato il signor [●].

I nominati amministratori rimarranno in carica per tre esercizi e precisamente fino all'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2019 (duemiladiciannove).

La retribuzione del consiglio di amministrazione sopra nominato è determinata, per l'intera durata dell'incarico, in euro [●] ([●]) in ragione d'anno, oltre a IVA, contributi previdenziali e rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico e debitamente documentate, da ripartirsi in quote uguali tra tutti i consiglieri.

C) Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2019 (duemiladiciannove).

D) L'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione, poste a carico della società, ammonta a euro [●] ([●]).

E) I componenti dell'organo amministrativo, in via disgiunta tra loro, sono autorizzati ad apportare al presente atto costitutivo e all'allegato statuto le modificazioni che fossero eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, nonché a provvedere a tutte le pratiche e formalità necessarie per la legale esistenza della società.

Io notaio ho letto il presente atto al comparente che lo approva e lo sottoscrive con me notaio alle ore _____, dispensandomi dalla lettura di quanto allegato.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di _____ fogli ed occupa _____ pagine sin qui.

STATUTO DELLA SOCIETÀ CELANESE SERVICES ITALY S.R.L.

TITOLO I

Denominazione – Sede – Durata – Oggetto

Articolo 1

Denominazione

- 1.1 È costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione "CELANESE SERVICES ITALY S.R.L." ("Società").

Articolo 2

Sede

- 2.1 La Società ha sede nel comune di Forlì, all'indirizzo indicato in sede di iscrizione presso il registro delle imprese a sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.
- 2.2 L'organo amministrativo può istituire in Italia agenzie, depositi, stabilimenti, unità locali, e/o trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Articolo 3

Durata

- 3.1 La durata della Società è stabilita sino al 31 Dicembre 2070 e potrà essere prorogata su apposita delibera dell'assemblea dei soci.

Articolo 4

Oggetto

- 4.1 La Società ha per oggetto la prestazione di servizi ad altre società del "Gruppo", intendendosi come tale l'insieme delle società che siano legate tra di loro, direttamente o indirettamente, tramite rapporti di controllo e/o di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 c.c.. In particolare, la Società presta servizi in materia di ricerca e sviluppo, marketing, gestione e controllo di qualità, logistica, servizi contabili e finanziari, risorse umane, ambiente, salute e sicurezza, servizi e sistemi informatici, gestione ed eccellenza operativa, approvvigionamenti di materiali e servizi. Nella misura in cui la Società è titolare di brevetti industriali, formule, marchi, o di proprietà intellettuale e industriale o di know how in genere, la Società può cedere o concedere in licenza tali diritti ad altre società del Gruppo. È esclusa qualsiasi attività di produzione propria o di distribuzione o vendita.
- 4.2 La Società può compiere, sia direttamente che indirettamente, le operazioni commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie - queste ultime non nei confronti del



- pubblico - funzionalmente connesse alla realizzazione degli scopi sociali, ivi comprese - in via non prevalente e nei limiti di legge - l'assunzione di partecipazioni in altre società aventi scopi affini, connessi o complementari ai propri, l'assunzione di mutui, anche con garanzia reale, la prestazione senza carattere di professionalità di fidejussioni, avalli, ipoteche ed in genere di garanzie personali o reali a favore di terzi, compresi istituti bancari e finanziari.
- 4.3 Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

TITOLO II

Capitale Sociale – Circolazione Quote e Vincoli

Articolo 5

Capitale sociale

- 5.1 Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).
- 5.2 Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale al conferimento.
- 5.3 Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in denaro, di beni in natura, di crediti, di ogni altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica ovvero mediante compensazione di debiti liquidi ed esigibili della Società.

TITOLO III

Finanziamenti Soci

Articolo 6

Finanziamenti dei Soci

- 6.1 La Società può acquisire dai soci finanziamenti con obbligo di rimborso, in ottemperanza alle disposizioni in materia. I finanziamenti da parte dei soci possono essere effettuati anche in misura non proporzionale alle rispettive quote di partecipazione e si presumono infruttiferi di interessi, salva diversa previsione all'atto dell'erogazione.

TITOLO IV

Assemblea dei Soci

Articolo 7

Decisioni dei soci

- 7.1 Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge e al presente statuto vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.
- 7.2 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente

statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

- 7.3 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
 - b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
 - c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
 - d) le modificazioni dello statuto;
 - e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
 - f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Articolo 8

Consultazione Scritta – Consenso Scritto

- 8.1 Salvo quanto previsto al successivo articolo 9.1, le decisioni dei soci possono anche essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.
- 8.2 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.
- 8.3 La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale prevista dalla legge o dal presente statuto.
- 8.4 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 9

Assemblea dei Soci

- 9.1 Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 7.3 lettere d), e) e f), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare
- 9.2 L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno dagli amministratori della Società anche in luogo diverso dalla sede sociale ma solamente qualora trattasi di luogo situato nel territorio dell'Unione Europea. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea dei soci può essere convocata anche

da un socio.

- 9.3 L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell' avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.
- 9.4 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
- 9.5 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci (qualora nominati) sono informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Articolo 10

Svolgimento dell'Assemblea dei Soci

- 10.1 L'assemblea è presieduta da uno degli amministratori o in alternativa dalla persona designata dagli intervenuti che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea.
- 10.2 Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
- 10.3 L'assemblea dei soci può avvenire anche con l'impiego di mezzi di telecomunicazione audio e/o video, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza e sia loro consentito di seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti; verificandosi tali presupposti, il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente della seduta dove deve pure trovarsi il segretario della riunione.
- 10.4 I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona mediante delega scritta che dovrà essere conservata agli atti dalla Società.

TITOLO V

Amministrazione

Articolo 11

Organo Amministrativo

- 11.1 La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:
- a) da un amministratore unico;
- b) da due o più amministratori con poteri congiunti o disgiunti o da esercitarsi nel modo

stabilito dai soci in sede di nomina, anche congiuntamente con direttori, institori o procuratori.

- c) da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri compresi tra un minimo di due ed un massimo di sette, numero che viene di volta in volta determinato all'atto della nomina da parte dell'assemblea dei soci.

11.2 Gli amministratori possono essere anche non soci.

Articolo 12

Durata della Carica

- 12.1 Gli amministratori durano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.
- 12.2 Gli amministratori sono rieleggibili.
- 12.3 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.
- 12.4 Nel caso di nomina di più amministratori ai sensi dell'articolo 11.1b) che precede, se nel corso dell'esercizio viene a mancare un amministratore, quello rimanente provvede immediatamente ad avvisare i soci i quali provvederanno a nominarne uno nuovo oppure, in alternativa, ad attribuire la gestione della Società ad un amministratore unico ovvero ad un consiglio di amministrazione.
- 12.5 Nel caso di nomina di un consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 11.1c) che precede, qualora venga a mancare per qualsiasi causa la maggioranza dei componenti del consiglio, questo si intenderà decaduto e si dovrà convocare d'urgenza l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo organo amministrativo.

Articolo 13

Poteri dell'organo amministrativo

- 13.1 L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea.

Articolo 14

Rappresentanza

- 14.1 L'amministratore unico ovvero il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della Società.
- 14.2 Nel caso di nomina di più amministratori ai sensi dell'articolo 11.1b) che precede, la rappresentanza della Società spetta a due amministratori congiuntamente oppure disgiuntamente, oppure ad un amministratore congiuntamente ad un direttore, institore o un procuratore, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di

nomina i poteri di amministrazione.

- 14.3 La rappresentanza della Società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 15

Compensi degli Amministratori

- 15.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. L'assemblea può attribuire agli stessi compensi e partecipazioni agli utili.

Articolo 16

Consiglio di Amministrazione

- 16.1 Il consiglio, quando non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge tra i suoi membri il presidente e può eleggere uno o più vice presidenti che sostituiscano il Presidente nei casi di sua assenza o impedimento.
- 16.2 Il consiglio di amministrazione si riunisce presso la sede della Società od altrove, purché nel territorio dell'Unione Europea, su convocazione del presidente o quando ne sia fatta richiesta dagli altri consiglieri in carica, oppure dall'organo di controllo, se nominato.
- 16.3 L'avviso di convocazione, da inviarsi per scritto a ciascun amministratore e membro dell'organo di controllo, se nominato, anche a mezzo telefax ed e-mail, almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione, ovvero un giorno in caso di urgenza, e dovrà indicare il luogo, la data e l'ora della riunione nonché le materie all'ordine del giorno.
- 16.4 In mancanza delle formalità di convocazione, il consiglio di amministrazione si reputa regolarmente costituito e può validamente deliberare qualora tutti i componenti del consiglio di amministrazione e dell'organo di controllo, se nominato, siano presenti e consentano espressamente alla trattazione dei temi all'ordine del giorno.
- 16.5 E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza e sia loro consentito di seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti; verificandosi tali presupposti, il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente della seduta dove deve pure trovarsi il segretario della riunione.
- 16.6 Le riunioni sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza, da altro soggetto all'uopo designato dalla maggioranza dei partecipanti.
- 16.7 Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
- 16.8 Le decisioni del consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dalla legge, possono

anche essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che: (a) sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione; (b) dai documenti sottoscritti dagli amministratori risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa, da parte della maggioranza degli amministratori in carica; (c) siano trascritte senza indugio le decisioni nel libro delle decisioni degli amministratori e sia conservata agli atti della società la relativa documentazione; (d) sia concesso ad almeno due amministratori di richiedere l'assunzione di una deliberazione in adunanza collegiale.

- 16.9 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti previsti dalla legge, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, o parte di essi, ad uno o più amministratori delegati, nonché ad un comitato esecutivo.

Articolo 17

Controllo e Revisione Legale dei Conti

- 17.1 Ai sensi dell'Articolo 2477 del codice civile, come modificato dal D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con la Legge 4 aprile 2012, n. 35, ove deciso dai soci o richiesto dalla legge, le funzioni di revisione legale dei conti di cui all'articolo 2477 del codice civile saranno affidate esclusivamente ad una società di revisione indipendente di reputazione internazionale.
- 17.2 In tal caso, la società di revisione esterna che eserciterà la revisione legale dei conti sarà nominata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste dall'articolo 7.3.
- 17.3 L'assemblea dei soci dovrà anche stabilire il compenso della società di revisione.
- 17.4 L'incarico del revisore esterno avrà durata non superiore a 3 (tre) esercizi finanziari fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del suo incarico.

TITOLO VI

Bilancio ed utili

Articolo 18

Esercizio sociale

- 18.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 19

Ripartizione degli utili

- 19.1 L'utile netto risultante dal bilancio annuale è così ripartito:
- a) il cinque per cento alla riserva legale, fino a quando essa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
 - b) il residuo ai soci, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

- 19.2 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili si prescrivono a favore della Società.

TITOLO VII

Scioglimento e Liquidazione – Disposizioni finali

Articolo 20

Scioglimento e Liquidazione

- 20.1 In caso di scioglimento della Società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Articolo 21


Giurisdizione e Legge applicabile

- 21.1 Il presente Statuto è regolato ed interpretato in conformità alla legge italiana. Qualsiasi controversia derivante o in relazione al presente Statuto dovrà essere sottoposta alla giurisdizione esclusiva del Tribunale di Forlì.

Articolo 22

Nullità parziale e rinvio alle norme di legge

- 22.1 La nullità o inattuabilità di una disposizione del presente Statuto non comporta la nullità o inattuabilità delle restanti disposizioni; in questo caso si applicherà una soluzione conforme al senso ed al contenuto della disposizione nulla o inattuabile per mezzo della quale ottenere un risultato economico il più possibile simile a quello derivante dall'applicazione della disposizione nulla o inattuabile.
- 22.2 Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge.





Allegato D:

Dipendenti da trasferire a Celanese Sales Italy

Società di Provenienza	Sede	Matri-cola	Qualifica	Livello CCNL	Beneficiaria	Funzione	Ruolo
So.F.teR. SpA	Forlì	837	Quadro	Q	CE Sales	Commerciale	Account Manager
So.F.teR. SpA	Forlì	1223	Dirigente	Dir	CE Sales	Commerciale	Corporate Commercial Manager
So.F.teR. SpA	Forlì	1241	Quadro	Q	CE Sales	Commerciale	Key Account Manager
So.F.teR. SpA	Forlì	1350	White Collar	E1	CE Sales	Commerciale	Sales Assistant

ALLEGATO E
CONTRATTI COMMERCIALI

CLIENTE	Denominazione / Tipo Contratto
AMICA WRONKI	Cooperation Agreement 2012
ANTOLIN IRAUSA	Collaboration Agreement 2016
ARCELIK	ARCELIK_Purch.Contract_2010-04-01
AZKO	Sales Contract 2017
BITRON Group	
BITRON Group-BITRON ROSSANA	Consignment Stock Agreement 2014;
BITRON Group-BITRON SAVONA	Consignment Stock Agreement 2014;
BITRON Group-ELBI CONS.STOCK 2010-07-01	Consignment Stock Agreement 2014;
BOSCH Group	Standard Price Agreement 31072017
BOSCH Group	Quality Agreement 2012;
BOSCH Group	Allocation Agreement ALTCAM ,AMPEROVA, MOTHERSON
CONTINENTAL Group	
CONTITECH (SO.F.TER. DEUTSCHLAND GMBH)	Consignment Stock Agreement-2003;
CONTITECH SK	Price Agreement (mail)
CONTINENTAL	General Quality Agreement 2015;
CONTINENTAL	Quality Assurance Agreement 2016
CONTINENTAL (CONTITECH VIBRATION CONTROL)	Skeleton Agreement 2016
CPI	Quality Agreement 2015
COOPER STANDARD (SO.F.TER. DEUTSCHLAND GMBH)	Consignment Stock Agreement-Outline Agreement 2015
COOPER STANDARD (SO.F.TER. DEUTSCHLAND GMBH)	Consignment Stock Agreement- 2015
COOPER	Consignment Stock Agreement FR
COOPER	Consignment Stock Agreement PL
DENSO	Supply Agreement_2016
DENSO	DENSO EUROPE Quality Manual_2015-05-14
DOREL Group	Framework Supply Agreement-2015;
ELTEK	Consignment Stock Agreement-2010;
ESSEBI SRL	Supply Agreement-2013;
FOREZ	General Sales and Delivery Terms 2009
FORNIX	Quality Agreement 2015
FICOMIRRORS	Consignment Stock Agreement
FREUDENBERG (SO.F.TER. DEUTSCHLAND GMBH)	Consignment Stock Agreement-2007;
FREUDENBERG (SO.F.TER.	Quality Directive-2014;

DEUTSCHLAND GMBH)	
GKN	Sales Agreement 2015-2019 (contract OEM)
GORENJE	Consignment Stock Agreement-2014;
HELLA	Consignment Stock Agreement
HELLA	Delivery Regulations
HELLA	Hella Supply Agreement 2010
HEYCO	Quality Agreement 2015
ITW / TRW	Consignment Stock Agreement : ITW - SOFTER CS Agreement 2014
ITW / TRW	TRW Framework Agreement-2012 + Addendum 2015
ITW / TRW	Global Supplier Manual
ITW / TRW	TRW-SOFTER SPA_CONS.STOCK
ITW / TRW	TRW-SOFTER TECNO_CONS.STOCK
INDESIT	Indesit - Whirlpool - Softer 2017_Price
INDESIT	INDESIT_General Supply Conditions_2009-06-19
INDESIT	INDESIT_Quality Directive_
INDESIT	WHIRLPOOL_Quality Agreement_2010
LISI	Purchasing Contract 2013,
LISI	Consignment Stock Agreement
LISI	LISI_Supplier Quality Manual_2013
MAGNA	General Purchase Agreement 2014
MAIER	Consignment Stock Agreement-2014 (CZ)
MAIER	Consignment Stock Agreement-2014 , NAVARRA
MAIER	Consignment Stock Agreement-2014 , COOP
MANN & HUMMEL	Framework Agreement 2015
MANN & HUMMEL	Purchasing Conditions 2015
MANN & HUMMEL	Quality Assurance Agreement 2017
MANULI	Surety 2015
PLASTICOS DUREX POLSKA	Consignment Stock Agreement (already sent)
PLASTIFLEX SLOVAKIA	Consignment Stock Agreement (already sent)
POLYTECH	Supply Agreement 2017
Petersburg products INTERANTIONAL ZAO	SUPPLY AGREEMENT 2016
PRIMO GROUP	Commercial Agreement 2016
P & G	Purchase Agreement 2016
Quingdao GS Electronics Plastic Co. Ltd	Supply Contract 2013
QUADRANT_	Supply Agreement_2014-02-18
QUADRANT_	QUADRANT_Supply Agreement-Addendum_2016-07-27
REXNORD MARBETT SRL	Stock Consegnatario 2011
REHAU	Sustainability Agreement 2014

ROECHLING	Consignment Stock Agreement (already sent)
ROECHLING	NF Agreement 2014-10-27
ROECHLING	Fideiussione 2016
SALOMON	Consignment Stock Agreement + Addendum 2017 (already sent)
SAMSUNG ELECTRONICS Poland	Sale Agreement 2011
SIPLA	Supply Contract 2016
SI-TECH-SOFTER DE	Consignment Stock Agreement-2015-04-10 (already sent)
SOFTER DE	Intercompany Agreements (2011 and 2013)
TECHNOFORM_GLASS_INSULATION_	Supply Contract 2016
TRELLEBORG	Logistic Protocol 2010-12-17
TRELLEBORG	TRELLEBORG_Quality Assurance Contract_2009-11-26
TRELLEBORG	Consignment Stock Agreement (already sent)
WAVIN	Consignment Stock Agreement 2012 (already sent)
WAVIN	Sales Agreement 2012
ZANINI	Consignment Stock Agreements (2013 - already sent)

ml

er

ml

ALLEGATO F
CONTRATTI DI AGENZIA E DISTRIBUZIONE

AGENTE / DISTRIBUTORE	Denominazione / Tipo del Contratto
AGENYL	Asurety 2017
ALVERSO	AGENCY CONTRACT
ADRIAN BLAKEMORE	AGENCY CONTRACT
AXOMAR SARL	AGENCY CONTRACT
BALDONI SANDRO	AGENCY CONTRACT
BORA LTD.	AGENCY CONTRACT
CHEM TRADE INTERNATIONAL	AGENCY CONTRACT
COMERCIAL DE GRANZAS FIBROPLAS SL	AGENCY CONTRACT
DAKAR INDUSTRY LTD	AGENCY CONTRACT
DOBRAN di Dobran Raffaele	AGENCY CONTRACT
DTR	AGENCY CONTRACT
EDVIN YARCAN	AGENCY CONTRACT
ERREKAPPA SAS DI ALAGNA VIRGILIO	AGENCY CONTRACT
FORGHIERI PLAST di Forghieri Paolo	AGENCY CONTRACT
HAMOUD ABDOUL	AGENCY CONTRACT
IMAGRO SPA	AGENCY CONTRACT
IMCD BENELUX	AGENCY CONTRACT
KOHYEI POLYMERS (INDIA) PVT LTD	AGENCY CONTRACT
LASKOVIC SONJA	AGENCY CONTRACT
LORENZI BENVENUTO	AGENCY CONTRACT
M.A.I.P. SRL	AGENCY CONTRACT
MAYANTIA ENTERPRISES LTD	AGENCY CONTRACT
MILIMEX	AGENCY CONTRACT
<i>MILIMEX</i>	<i>TRADING Letter of Appointment 2016-06-01</i>
MULTICHEM SRL	AGENCY CONTRACT
POLONI SAS di Enrico Poloni	AGENCY CONTRACT
SARKIS KEUSSEIAN	AGENCY CONTRACT
SAS POLYMERY	AGENCY CONTRACT
TECNOCENTRO SAS	AGENCY CONTRACT
TERRA SPORTS TECHNOLOGY BV	AGENCY CONTRACT
ULTRAMOT	AGENCY CONTRACT
VALLESI MASSIMILIANO	AGENCY CONTRACT
VISTA KEM D.O.O.	AGENCY CONTRACT
DISTRIBUTORS	

B.BIGLER AG	DISTRIBUTION CONTRACT
CHEMIE-PLAST	DISTRIBUTION CONTRACT
IC COMPOUNDS Srl	DISTRIBUTION CONTRACT
IMCD SOUTH AFRICA	DISTRIBUTION CONTRACT
PLAQUICOURO	DISTRIBUTION CONTRACT

INTERMEDIARI	
MG Srl INTERMEDIARY	
TESFAYE GOBENA	

DM_EU 13601297-1,100925.0018

*an**mlm*

ALLEGATO G**IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI OGGETTO DI TRASFERIMENTO
MEDIANTE SCISSIONE ALLA "CELANESE SERVICES ITALY"****DI PROVENIENZA SOFTER****ATTREZZATURE VARIE**

Attrezzat. Laboratorio

Attrezz. stand fiera

Attr.Lab.USATE

Attr.di laboratorio FE

MOBILI,MACCHINE UFFICIO

Mobili ufficio

Macch.ordin.ufficio

Macch.uff. USATE

Macch.eletr.Ufficio

Centro Elaboraz.Dati

Mobili e arredi Marche

Macch.ord.uff. Marche

Macch uff eletr.

Ced

Telefoni cellulari FE

Mobili e arredi FE

DI PROVENIENZA POLYMIA E POZZI PLAST**MOBILI E MACCHINE UFFICIO****MACCHINE ELETTRONICHE UFFICIO****TELEFONO CELLULARE****IMPIANTO TELEFONICO****CONTAINER**

Annex H:

Dipendenti da trasferire a Celanese Services Italy

Società di Provenienza	Sede	Matri-cola	Qualifica	Livello CCNL	Beneficiar ia	Funzione	Ruolo
Pozzi Plast Srl	Castel Goffredo (MN)	308P	White Collar	C	CE Service	Quality Laboratory	C.S. Site - Analyst
So.F.teR. SpA	Ferrara	19	Blue Collar	E	CE Service	Quality Laboratory	Ferrara & Polymia Sites - Analyst
So.F.teR. SpA	Ferrara	42	Blue Collar	E	CE Service	Quality Laboratory	Ferrara & Polymia Sites - Analyst
So.F.teR. SpA	Ferrara	69	Blue Collar	F	CE Service	Quality Laboratory	Ferrara & Polymia Sites - Analyst
So.F.teR. SpA	Ferrara	46	Blue Collar	E	CE Service	Quality Laboratory	Ferrara & Polymia Sites - Analyst
So.F.teR. SpA	Ferrara	30	White Collar	A	CE Service	Quality Laboratory	Ferrara & Polymia Sites - Laboratory Leader
So.F.teR. SpA	Ferrara	60	Blue Collar	G	CE Service	Quality Laboratory	Ferrara Site - Press Operator - Pigments Formulation
So.F.teR. SpA	Ferrara	63	Blue Collar	G	CE Service	Quality Laboratory	Ferrara Site - Press Operator - Pigments Formulation
So.F.teR. SpA	Ferrara	22	White Collar	C	CE Service	Quality Laboratory	Ferrara Site - Pilot Plant
So.F.teR. SpA	Forlì	1020	Dirigente	dir	CE Service	Quality Laboratory	Forlì & Ferrara Sites - Technology Manager
So.F.teR. SpA	Forlì	1139	Blue Collar	C2	CE Service	Quality Laboratory	Forlì Site - Analyst
So.F.teR. SpA	Forlì	1251	Blue Collar	F	CE Service	Quality Laboratory	Forlì Site - Analyst
So.F.teR. SpA	Forlì	1334	Blue Collar	E3	CE Service	Quality Laboratory	Forlì Site - Analyst
So.F.teR. SpA	Forlì	1348	Blue Collar	F3	CE Service	Quality Laboratory	Forlì Site - Analyst
So.F.teR. SpA	Forlì	1276	Blue Collar	E3	CE Service	Quality Laboratory	Forlì Site - Analyst

TRADEMARK

REEL: 006882 FRAME: 0182

Società di Provenienza	Sede	Matri- cola	Qualifica	Livello CCNL	Beneficiar ia	Funzione	Ruolo
So.F.teR. SpA	Forlì	1013	Blue Collar	E3	CE Service	Quality Laboratory	Forlì Site - Analyst
So.F.teR. SpA	Forlì	1150	Blue Collar	G3	CE Service	Quality Laboratory	Forlì Site - Daily Support
So.F.teR. SpA	Forlì	1169	White Collar	C1	CE Service	Quality Laboratory	Forlì Site - EU Project Coordinator
So.F.teR. SpA	Forlì	885	Blue Collar	E3	CE Service	Quality Laboratory	Forlì Site - Laboratory CQ Leader
So.F.teR. SpA	Forlì	699	White Collar	A1	CE Service	Quality Laboratory	Forlì Site - Laboratory Leader
So.F.teR. SpA	Forlì	395	Blue Collar	E2	CE Service	Quality Laboratory	Forlì Site - Pilot Plant
So.F.teR. SpA	Forlì	660	Quadro	Q	CE Service	Quality Laboratory	Forlì Site - Raw Material Approval
So.F.teR. SpA	Forlì	1274	Blue Collar	E3	CE Service	Quality Laboratory	Forlì Site - Research Laboratory
So.F.teR. SpA	Forlì	719	White Collar	C1	CE Service	Quality Laboratory	Forlì Site - Research Laboratory - TDS
So.F.teR. SpA	Forlì	1210	White Collar	A1	CE Service	Quality	Quality Assurance
So.F.teR. SpA	Forlì	987	White Collar	A1	CE Service	Marketing & Comunica- tion	Marketing & Communication Manager
So.F.teR. SpA	Forlì	1302	White Collar	E1	CE Service	Marketing & Comunica- tion	Marketing & Communication Specialist
So.F.teR. SpA	Milano	6 M	White Collar	A1	CE Service	Marketing & Comunica- tion	Marketing & Communication Specialist
So.F.teR. SpA	Ferrara	35	Quadro	Q	CE Service	CAE	CAE Engineer
So.F.teR. SpA	Forlì	1309	White Collar	E1	CE Service	Customer Service	ETP/PA/TPE Customer Service
So.F.teR. SpA	Forlì	1260	White Collar	C1	CE Service	Customer Service	ETP/PA/TPE Customer Service
So.F.teR. SpA	Forlì	2022	White Collar	C1	CE Service	Customer Service	ETP/PA/TPE Customer Service

Società di Provenienza	Sede	Matri-cola	Qualifica	Livello CCNL	Beneficiaria	Funzione	Ruolo
So.F.teR. SpA	Forlì	1360	White Collar	C1	CE Service	Customer Service	ETP/PA/TPE Customer Service
So.F.teR. SpA	Forlì	784	White Collar	C1	CE Service	Customer Service	ETP/PA/TPE Customer Service
So.F.teR. SpA	Forlì	2014	White Collar	Q	CE Service	Customer Service	ETP/PA/TPE Customer Service
So.F.teR. SpA	Forlì	955	White Collar	C1	CE Service	Customer Service	ETP/PA/TPE Customer Service Leader
So.F.teR. SpA	Forlì	1176	White Collar	C1	CE Service	Customer Service	SBS Customer Service
So.F.teR. SpA	Forlì	2049	White Collar	C1	CE Service	Customer Service	SBS Customer Service
So.F.teR. SpA	Forlì	2036	White Collar	A1	CE Service	Customer Service	SBS Customer Service Leader
So.F.teR. SpA	Forlì	2006	White Collar	C1	CE Service	Facility Service	Facility Service Leader
So.F.teR. SpA	Forlì	2013	White Collar	F1	CE Service	Facility Service	Receptionist
So.F.teR. SpA	Forlì	2030	White Collar	F1	CE Service	Facility Service	Secretary
So.F.teR. SpA	Forlì	379	Quadro	Q	CE Service	FDE	FDE Product Specialist
So.F.teR. SpA	Forlì	1170	White Collar	A1	CE Service	FDE	FDE Product Specialist
So.F.teR. SpA	Forlì	1240	Quadro	Q	CE Service	FDE	Field Development Engineer
So.F.teR. SpA	Milano	5 M	Quadro	Q	CE Service	FDE	Field Development Engineer
So.F.teR. SpA	Forlì	2009	Dirigente	dir	CE Service	Finance & Administration	Finance and Administration Manager
So.F.teR. SpA	Forlì	1068	White Collar	C1	CE Service	Finance & Administration	Finance and Administration Office
So.F.teR. SpA	Forlì	1279	White Collar	C1	CE Service	Finance & Administration	Finance and Administration Office

CV

Milui

TRADEMARK

REEL: 006882 FRAME: 0184

Società di Provenienza	Sede	Matri-cola	Qualifica	Livello CCNL	Beneficiaria	Funzione	Ruolo
So.F.teR. SpA	Forlì	1265	White Collar	E1	CE Service	Finance & Administration	Finance and Administration Office
So.F.teR. SpA	Forlì	2010	White Collar	A1	CE Service	Finance & Administration	Finance and Administration Office
So.F.teR. SpA	Forlì	1082	White Collar	C1	CE Service	Finance & Administration	Finance and Administration Office
So.F.teR. SpA	Forlì	2039	Quadro	Q	CE Service	Finance & Administration	Finance and Administration Office
So.F.teR. SpA	Forlì	1278	White Collar	C1	CE Service	Finance & Administration	Finance and Administration Office
So.F.teR. SpA	Forlì	2008	White Collar	C1	CE Service	Human Resources	HR Assistant
So.F.teR. SpA	Forlì	857	White Collar	C1	CE Service	Human Resources	HR Assistant
So.F.teR. SpA	Forlì	1252	Dirigente	dir	CE Service	Human Resources	HR Manager Italy
So.F.teR. SpA	Ferrara	34	White Collar	C	CE Service	ITC	ITC Office
So.F.teR. SpA	Forlì	953	Quadro	Q	CE Service	ITC	ITC Manager
So.F.teR. SpA	Forlì	1111	White Collar	C1	CE Service	ITC	ITC Office
So.F.teR. SpA	Forlì	1079	White Collar	A1	CE Service	ITC	ITC Office
So.F.teR. SpA	Forlì	1322	White Collar	E1	CE Service	ITC	ITC Office
So.F.teR. SpA	Forlì	1374	White Collar	F1	CE Service	ITC	ITC Office
So.F.teR. SpA	Forlì	1242	White Collar	C1	CE Service	Procurement MRO	Procurement Assistant
So.F.teR. SpA	Forlì	1168	White Collar	E1	CE Service	Procurement MRO	Procurement Assistant
So.F.teR. SpA	Ferrara	2	White Collar	A	CE Service	Procurement Raw Materials	Procurement Assistant

Società di Provenienza	Sede	Matri-cola	Qualifica	Livello CCNL	Beneficiaria	Funzione	Ruolo
So.F.teR. SpA	Forlì	865	White Collar	A1	CE Service	Procurement Raw Materials	Procurement Assistant
So.F.teR. SpA	Forlì	1329	White Collar	E1	CE Service	Procurement Raw Materials	Procurement Assistant
So.F.teR. SpA	Forlì	949	White Collar	A1	CE Service	Procurement Raw Materials	Procurement Assistant
So.F.teR. SpA	Forlì	1243	White Collar	C1	CE Service	Procurement Raw Materials	Procurement Assistant
So.F.teR. SpA	Forlì	1256	White Collar	A1	CE Service	Procurement Raw Materials	Procurement Assistant
So.F.teR. SpA	Ferrara	48	Quadro	Q	CE Service	R&D	R&D Team
So.F.teR. SpA	Ferrara	26	Quadro	Q	CE Service	R&D	R&D Team
So.F.teR. SpA	Forlì	1160	Quadro	Q	CE Service	R&D	R&D Team
So.F.teR. SpA	Milano	2M	Dirigente	DIR	CE Service	R&D	Global Director R&D
So.F.teR. SpA	Milano	4M	Quadro	Q	CE Service	R&D	R&D Manager
So.F.teR. SpA	Ferrara	40	White Collar	C	CE Service	Supply Chain Deliver	Transport & Distribution
So.F.teR. SpA	Ferrara	23	White Collar	A	CE Service	Supply Chain Deliver	Transport & Distribution
So.F.teR. SpA	Forlì	2005	White Collar	C1	CE Service	Supply Chain Deliver	Enter&Exit Trucks Office
So.F.teR. SpA	Forlì	897	White Collar	E1	CE Service	Supply Chain Deliver	Enter&Exit Trucks Office
So.F.teR. SpA	Forlì	1288	White Collar	A1	CE Service	Supply Chain Deliver	Supply Chain Deliver Manager
So.F.teR. SpA	Forlì	1177	White Collar	A1	CE Service	Supply Chain Deliver	Transport & Distribution

aw

milan

TRADEMARK

REEL: 006882 FRAME: 0186

Società di Provenienza	Sede	Matri-cola	Qualifica	Livello CCNL	Beneficiaria	Funzione	Ruolo
So.F.teR. SpA	Forlì	1121	White Collar	C1	CE Service	Supply Chain Deliver	Transport & Distribution
So.F.teR. SpA	Forlì	1198	White Collar	C1	CE Service	Supply Chain Deliver	Transport & Distribution
So.F.teR. SpA	Forlì	1178	White Collar	A1	CE Service	Supply Chain Deliver	Transport & Distribution
So.F.teR. SpA	Forlì	1206	White Collar	C1	CE Service	Supply Chain Deliver	Transport & Distribution
So.F.teR. SpA	Forlì	2012	Dirigente	dir	CE Service		EMEA Business Manager TPE
So.F.teR. SpA	Forlì	2024	Quadro	Q	CE Service		Global Business Director Elastomer & Footwear
So.F.teR. SpA	Forlì	1107	White Collar	C1	CE Service		Regulatory & Certification
So.F.teR. SpA	Milano	1M	Dirigente	DIR	CE Service		Global Business Director Nylon
So.F.teR. SpA	Milano	3M	Quadro	Q	CE Service		Regional Product Manager - Nylon EMEA
So.F.teR. SpA	Forlì	1045	White Collar	A1	CE Service		<i>Employee has resigned with effectiveness by the end of the year</i>

ALLEGATO I

CONTRATTI NON OGGETTO DI TRASFERIMENTO

1. Grant Agreement n. 646226, stipulato da, *inter alios*, SO.F.TER. SPA (in qualità di beneficiaria) e la Commissione Europea in data 29 aprile 2015, in relazione all'iniziativa denominata "Trash-2-Cash"
2. Grant Agreement n. 720858, stipulato da, *inter alios*, SO.F.TER. SPA (in qualità di beneficiaria) e la Commissione Europea in data 7 November 2016, in relazione all'iniziativa denominata "Gridable"
3. Grant Agreement n. 721062, stipulato da, *inter alios*, SO.F.TER. SPA (in qualità di beneficiaria) e la Commissione Europea in data 14 November 2016, in relazione all'iniziativa denominata "Flexpol"
4. Grant Agreement n. 745828, stipulato da, *inter alios*, SO.F.TER. SPA (in qualità di beneficiaria) e la Commissione Europea in data 28 April 2017, in relazione all'iniziativa denominata "Percal"
5. Consortium Agreement stipulato da, *inter alios*, SO.F.TER. SPA e gli altri beneficiari dei contributi per l'iniziativa denominata "Trash-2-Cash", in data 9 Settembre 2015
6. Consortium Agreement between SO.F.TER. SPA e gli altri beneficiari dei contributi per l'iniziativa denominata "Grindable", in data 20 Ottobre 2016
7. Consortium Agreement stipulato da, *inter alios*, SO.F.TER. SPA e gli altri beneficiari dei contributi per l'iniziativa denominata "Flexpol" in data 24 Ottobre 2016
8. Consortium Agreement stipulato da SO.F.TER. SPA e gli altri beneficiari dei contributi per l'iniziativa denominata "Percal" in data 13 Aprile 2017

ai

muleh



muleh